

---

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE NEI PERIODI DI CAMPAGNA ELETTORALE**

**Le decisioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni  
nei casi di violazione dell’art. 9 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28**

**Anno 2022**

a cura di Anita Marioni

---

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Anita Marioni  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza  
Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Corecom  
Regione Umbria - Assemblea legislativa  
Piazza Italia, 2 - Perugia  
Tel. 0755763071  
e-mail: [anita.marioni@alumbria.it](mailto:anita.marioni@alumbria.it)

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## Indice

|  |        |
|--|--------|
| Introduzione   | p. 4   |
| Contenuto e Metodologia  | p. 8   |
| Fattispecie  |        |
| A- Comunicazioni su mezzi digitali   | p. 10  |
| B- Presenza del logo o stemma, concessione di patrocinio   | p. 51  |
| C- Attività di comunicazione effettuata dall'Ufficio Stampa dell'ente  | p. 56  |
| D- Comunicazioni di pubblica utilità, comunicazioni su temi di interesse generale  | p. 64  |
| E- Notiziario comunale, bilancio di fine mandato, distribuzione di fascicoli/opuscoli/volantini, cartelloni e manifesti pubblicitari | p. 70  |
| F- Conferenze stampa, eventi pubblici, inaugurazioni, cerimonie ed altri eventi  | p. 86  |
| G- Eventi comunicativi effettuati da soggetti politici o altri soggetti imputati ad una PA, spendita della carica                    | p. 95  |
| H- Altro   | p. 106 |
| Indice cronologico delle Delibere  | p. 110 |

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Il presente documento, predisposto in attuazione del personale obiettivo di performance per l'anno 2022 assegnato con Provvedimento del Responsabile del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Corecom n. 394 del 21 giugno 2022, intende raccogliere le decisioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito alle violazioni di quanto disposto dall'art. 9 della Legge 28/2000 accertate nel corso delle campagne elettorali svoltesi nell'anno 2022 (referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissati per il 12 giugno 2022; elezioni politiche nazionali del 25 settembre 2022).

L'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 – “Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione” – prescrive che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Come affermato con chiarezza da Agcom (Delibera n. 279/19/CONS), *“gli strumenti di informazione istituzionali, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella valutazione politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione”*.

Il divieto è finalizzato ad evitare il rischio che le amministrazioni, nello svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale, possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva a fini elettorali dell'amministrazione stessa e dei suoi organi titolari, sovrapponendo, in tal modo, l'attività di comunicazione istituzionale a quella propria dei soggetti politici.

Il divieto copre ogni forma di comunicazione, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata: le Pubbliche amministrazioni devono astenersi non solo dalle

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

manifestazioni volte ad appoggiare le liste o i candidati impegnati nel confronto elettorale (propaganda elettorale in forma diretta), ma anche da tutte le attività di comunicazione che, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica o dell'attività istituzionale dell'ente, favoriscano una rappresentazione positiva o negativa di una determinata opzione elettorale (propaganda elettorale in forma mediata).

L'ambito del divieto quindi non è circoscritto solo all'attività svolta attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi), ma investe ogni attività di comunicazione che sia caratterizzata da un'ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici ed organizzativi usati – e quindi anche la comunicazione attraverso internet – sempre però che tale attività per le sue caratteristiche sia suscettibile di arrecare pregiudizio al valore della parità di trattamento dei soggetti politici nello svolgimento della campagna elettorale.

La norma è a presidio del principio costituzionale di imparzialità della PA (articolo 97 della Costituzione).

La ratio della disciplina è, anzitutto, quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale, che cioè l'attività di comunicazione istituzionale dia vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione. In secondo luogo, la norma intende evitare che nel periodo elettorale le forze politiche di maggioranza beneficino delle opportunità connesse alla titolarità di cariche di governo, in termini di comunicazione e visibilità, sfruttando occasioni di comunicazione non soggette a vincoli regolamentari quali forme surrettizie di propaganda politica. Interviste, conferenze stampa, presentazioni di iniziative e realizzazioni, pubblicazioni di risultati della gestione, possono all'occasione trasformarsi in altrettante forme surrettizie e difficilmente

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

controllabili di comunicazione politica, non meno efficaci di quelle ufficiali. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, la norma mira ad evitare un uso distorto di risorse e denaro pubblico a fini di propaganda (diretta o indiretta) favorevole ad alcune forze politiche e a danno di altre.

Con tale disposizione il legislatore, pur limitandola, non vieta l'attività di comunicazione svolta dalle pubbliche amministrazioni durante i periodi di campagna elettorale e referendaria. Questo non può essere l'obiettivo avuto dal legislatore delle Leggi n. 81/93 ("Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale" - divieto di propaganda elettorale per tutte le pubbliche amministrazioni), n. 515/93 ("Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica") e n. 28/2000. Ciò non sarebbe comprensibile alla luce delle numerose disposizioni dell'ordinamento che, all'opposto, stimolano e incoraggiano un tipo di comunicazione cd di "utilità sociale", effettuata nell'interesse dei cittadini e per garantire la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Quel tipo di comunicazione istituzionale che consiste nella divulgazione di informazioni aggiornate e facilmente accessibili a tutti, riguardanti l'attività pubblica, la formazione, i servizi, le strutture e il loro uso da parte degli interessati; comunicazione che costituisce, senza dubbio, un "servizio pubblico" a favore dei cittadini, di cui è la stessa legislazione a farsi carico: si pensi, in generale, all'art. 12 del D. lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 che impone alle pubbliche amministrazioni di istituire gli Uffici per le relazioni con il pubblico, con finalità di informazione generale a favore dei cittadini. O, ancora e più in particolare, all'art. 1 della legge 7 giugno 2000 n. 150, in cui si prevede un'attività di informazione e di comunicazione delle PA diretta ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; a favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; a promuovere conoscenze allargate e approfondite su rilevanti temi di interesse pubblico e sociale. Il legislatore dunque, con la

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

previsione di cui all'art. 9, ha temperato le esigenze di trasparenza con quelle di garanzia dell'equilibrio della competizione elettorale, stabilendo un sacrificio, temporaneamente limitato, delle prime, a favore delle seconde.

Come detto, quindi, nelle intenzioni del legislatore non c'era il divieto in toto della comunicazione istituzionale. Tant'è che l'art. 9 della Legge 28/2000, dopo aver formulato il divieto ad ampio spettro fissato per le amministrazioni, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche, a testimone della precisa volontà del legislatore di non ostacolare il regolare e doveroso servizio di comunicazione di utilità sociale.

Per concludere, ciò che la legge intende evitare sono le "occasioni" di propaganda istituzionale, non ogni tipo di comunicazione culturale o politica da parte dell'ente pubblico. La diffusione di informazioni di stretta utilità sociale integra la realizzazione di un servizio pubblico la cui continuità non può venire meno nel periodo che precede la consultazione elettorale. Si tratta, sotto questo aspetto, di garantire la realizzazione sia dell'art. 21 della Costituzione, che garantisce un diritto ad essere informati a favore dei cittadini, che dell'art. 97, sempre della stessa, secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

La disposizione, contenuta nella Legge n. 28/2000 attribuisce ai Comitati regionali per le Comunicazioni (Corecom) la specifica competenza di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di par condicio e, quindi, anche sul rispetto del divieto di comunicazione istituzionale. Ai Corecom compete

- la vigilanza sulla corretta applicazione della normativa;
- la rilevazione delle presunte violazioni e la valutazione degli esposti inviati;
- di avviare il procedimento istruttorio e il contraddittorio con la PA contestata;
- di inviare tutti i documenti acquisiti e formulare una proposta ad Agcom per l'adozione di eventuali provvedimenti.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Spetterà poi all'Autorità, unica titolare della relativa potestà, sanzionare l'amministrazione pubblica autrice dell'attività comunicativa ritenuta illegittima (art. 10 L. 28/2000).

La vigilanza sul rispetto di tale disposizione è divenuta negli anni una delle attività principali nell'esercizio della vigilanza sul rispetto della normativa in materia di par condicio in periodo elettorale.

Il Corecom Umbria è diventato un punto di riferimento regionale sul tema, con un contatto quasi quotidiano durante le campagne elettorali con i responsabili degli Uffici Stampa di Enti, Segreterie o responsabili di campagna elettorale di amministratori regionali e soggetti politici.

Le indicazioni che l'Ufficio fornisce sono in linea con quanto affermato da Agcom (Delibera n. 279/19/CONS) *“gli strumenti di informazione istituzionali, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella valutazione politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione”*.

Passando in rassegna la casistica delle delibere Agcom in merito alle violazioni del divieto di comunicazione istituzionale, emerge come sono ad oggi le piattaforme di social network ad impegnare sempre più l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e i Corecom. Ed è così anche per il Corecom Umbria che negli anni ha visto crescere da un lato, domande e quesiti sull'uso dei social, dall'altro segnalazioni in questo ambito.

## **Contenuto e metodologia**

Nel presente documento vengono raccolte le definizioni e i principi ricavati dalle decisioni assunte dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia nell'anno 2022, riguardo ai procedimenti avviati dal Corecom Umbria e dagli altri Corecom su tutto il territorio nazionale.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Per ogni Delibera è stato riportato “l’evento comunicativo” contestato e la relativa decisione assunta dall’Autorità garante, con le motivazioni a supporto.

Attraverso la lettura, la selezione e l’analisi sistematica delle decisioni assunte da Agcom, sono stati estrapolati i principi a fondamento delle decisioni assunte, e le delibere sono state “catalogate” secondo le fattispecie di comunicazione delle PA oggetto di contestazione piuttosto che secondo l’evento comunicativo che ha portato alla decisione dell’Autorità. Le casistiche sono state così individuate:

- A- Comunicazioni su mezzi digitali;
- B- Presenza del logo o stemma, concessione di patrocinio;
- C-Attività di comunicazione effettuata dall’Ufficio stampa dell’ente;
- D- Comunicazioni di pubblica utilità, comunicazioni su temi di interesse generale;
- E- Notiziario comunale, bilancio di fine mandato, distribuzione di fascicoli/opuscoli/volantini, cartelloni e manifesti pubblicitari;
- F- Conferenze stampa, eventi pubblici, inaugurazioni, cerimonie ed altri eventi;
- G- Eventi comunicativi effettuati da soggetti politici od altri soggetti imputati ad una Pubblica Amministrazione, spendita della carica (di Sindaco, di Assessore, etc.).

L’attribuzione all’una piuttosto che all’altra casistica è stata effettuata sulla base dell’evento comunicativo “principale” che ha portato l’Autorità ad assumere la decisione, seppur in molti casi si assiste alla compresenza di più fattispecie.

Per ogni delibera è stata indicata la consultazione elettorale durante la cui campagna si è verificata la comunicazione contestata.

Obiettivo del lavoro è stato quello di ricostruire le linee di indirizzo dell’Autorità in materia ad oggi e catalogarle in “fattispecie”.

Il risultato è questo documento, che si auspica possa essere un valido supporto nell’esaminare e valutare i casi concreti che si presentano operativamente nel corso delle campagne elettorali per i soggetti chiamati a vigilare in tale ambito, ma anche per tutti coloro che si trovano ad operare nella comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **A – COMUNICAZIONI SU MEZZI DIGITALI (sito istituzionale, pagina Facebook istituzionale, pagine Facebook di rappresentanti della PA)**

Secondo le interpretazioni adottate da Agcom, l'ambito del divieto ex art. 9 della Legge 28/2000 non può essere circoscritto solo all'attività svolta attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa (cartellonistica, convegni, spot radiotelevisivi, etc.), ma investe ogni attività di comunicazione che sia caratterizzata da un'ampiezza, capacità diffusiva e pervasività analoghe a quelle dei mezzi di informazione cui si rivolge la legge, vale a dire ogni attività di comunicazione esterna, quali che siano i mezzi tecnici ed organizzativi usati, e quindi anche la comunicazione diffusa attraverso internet. Pertanto anche quest'ultima soggiace a quanto previsto dall'art. 9.

Al contrario, non ricorre una fattispecie di comunicazione istituzionale nel caso di pubblicazione di notizie su quotidiani o di messa in onda di servizi su emittenti televisive o radiofoniche locali.

### **1 - Delibera n. 139/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Monfalcone (GO)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in merito alla pubblicazione sul profilo Facebook istituzionale dell'ente dei post relativi a: *“Lavori di realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio di Monfalcone”*, contenente anche il collegamento ad un video in diretta del Sindaco Anna Cisint; *“La firma notarile sancisce la sopravvivenza della scuola materna di via Roma”* (pubblicato il 9 aprile 2022) e *“Conferenza regionale amianto”* (pubblicato il 13 aprile 2022) e alla diffusione, attraverso il quotidiano locale *“Il Piccolo”* del 10 aprile

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

2022, di un inserto dedicato ad una mostra organizzata dalla Galleria comunale d'Arte di Monfalcone.

Il Comitato ha accertato che “ (...) *i medesimi post oggetto di segnalazione erano riportati anche sulla home page del sito istituzionale del Comune di Monfalcone*”.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di sanzionare, rilevando che

- i predetti post risultano ancora accessibili dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Monfalcone al momento della conclusione dell'istruttoria;
- le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Monfalcone attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dei post oggetto di segnalazione, ripostati anche sulla home page del sito istituzionale dell'ente, costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;
- la pubblicazione sul quotidiano locale “Il Piccolo” dell'inserto “*Guida alla Mostra*” dal titolo “*Monfalcone è cultura, Si Kandinsky*”, oggetto di segnalazione, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 in quanto tale “*pubblicazione è stata programmata e disposta*” dal Comune di Monfalcone, come risulta dalle controdeduzioni dell'ente medesimo;
- le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'amministrazione comunale di Monfalcone attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente dei post relativi a: “*Lavori di realizzazione del percorso museale nella Galleria Rifugio di Monfalcone*” (pubblicato il 7 aprile 2022), “*La firma notarile sancisce la sopravvivenza della scuola materna di via Roma*” (pubblicato il 9 aprile 2022) e “*Conferenza regionale amianto*” (pubblicato il 13 aprile 2022) e attraverso la pubblicazione dell'inserto “*Guida alla Mostra*” (“*Monfalcone è cultura, Si Kandinsky*”), sul quotidiano locale “Il Piccolo” appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Monfalcone, la presenza di foto e di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati e l'indicazione della loro carica istituzionale rende i predetti post non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000.

## **2 – Delibera n. 167/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Rosà (Vicenza)** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione ad una serie di attività di comunicazione pubblicizzate nel sito ufficiale e/o tramite Whatsapp, Facebook e altri canali Informativi:

- a) avviso relativo alla serata conclusiva del progetto sentinella, 7 aprile in sala consiliare;
- b) comunicato stampa relativo alla consegna delle borse di studio a 73 studenti presso il Pala Rosà (premio assessori e sindaco) 8 aprile ore 20:00;
- c) comunicazione relativa alla premiazione dei lettori di Volta la Carta da parte del sindaco e dell'assessore Grandotto, 9 aprile in biblioteca;
- d) avviso della premiazione dell'assessore regionale Lanzarin da parte del sindaco 9 aprile;
- e) 14 aprile in sala consiliare il vicesindaco premia gli studenti di prima media che non si erano presentati alla premiazione del 2 aprile (in totale 153 premiati);
- f) manifesto e calendario del Festival della cultura 19 aprile-28 aprile con 7 appuntamenti;

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- g) locandina della commemorazione del 25 aprile a Rosà;
- h) locandina commemorazione 26 aprile alle ore 10.30 a Travettore;
- i) locandina 30 aprile marcia "La Rosada";
- j) 1 maggio centenario del gruppo locale degli alpini e inaugurazione monumento agli alpini;
- k) 8 maggio adunata nazionale degli alpini;
- l) in data 8 aprile sul sito avviso relativo alla distribuzione dell'opuscolo "*Rosà sociale. Dire e fare comunità*" (Trattasi di un opuscolo patinato, rappresentativo delle opere realizzate nell'ambito del sociale dall'amministrazione uscente per realizzare il quale è stata impegnata la somma di 5.807,20 come da delibera nr 99 dell'11 aprile 2022);
- m) il 19 aprile sul sito comunale e con invio Whatsapp appare avviso relativo alla distribuzione alle famiglie dell'opuscolo obiettivo Rosà 2017/2022 5 anni di attività dell'amministrazione comunale (6500 copie che saranno distribuite porta a porta - Trattasi di un bilancio di fine mandato che oltrepassa i limiti del dovere di informazione e trasparenza per tradursi in una vasta campagna promozionale tesa ad attrarre voti mediante la rappresentazione coreografica dei cinque anni di mandato. L'opuscolo, con ampio spazio a foto, non è impersonale né neutro nell'informazione. Il libricino, di indubbia raffinata fattura, realizzato e stampato da Grafi Comunicazioni snc è finanziato solo in parte da apporti esterni (sponsor) mentre per l'importo di euro 4.953,20 viene coperto dal bilancio comunale che trae euro 3.292,00 dal capitolo 01011.03.0021 ed euro 1.661,20 dal capitolo 01021.03.0078 come da determina 466 del 13.04.2022 a firma della responsabile Bonato Sabrina su delibera di Giunta 91 del 04.04.2022 a firma del Sindaco Bordignon e segretario generale Orso);
- n) locandina della giornata ecologica in collaborazione coi quartieri per il fine settimana del 24/25 aprile.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Decisione e motivazioni.** Agcom ha ritenuto di sanzionare ritenendo la sussistenza della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 nelle comunicazioni segnalate, ad eccezione di quelle indicate alle lettere e), j) e k), per le quali non è stata riscontrata evidenza probatoria dell'attività di comunicazione da parte dell'ente. Nelle restanti ha ritenuto che

- le comunicazioni oggetto di segnalazione costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 e sono riconducibili all'Amministrazione comunale di Rosà;
- ai fini dell'applicabilità del divieto di cui all'art. 9, non rileva l'attività di organizzazione dell'evento, o il verificarsi di una ricorrenza, bensì l'attività di comunicazione relativa all'evento stesso, anche organizzato da soggetti diversi dall'amministrazione, o alla ricorrenza;
- affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovvero sia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;
- la presenza del logo dell'ente non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse.

### **3 - Delibera n. 169/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Deruta** per la presunta violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28.

**Segnalazione** in merito alla pubblicazione, in data 12 maggio, di un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Deruta di pubblicizzazione di una iniziativa di *"Presentazione del progetto del nuovo Liceo Linguistico di Deruta"* prevista per il

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

16 maggio nella sala del Consiglio comunale, evidenziando al riguardo “*Oltre all’inopportunità dell’iniziativa, che costituendo la mera presentazione di un progetto e quindi lontana dalla fase operativa di costruzione, ha tutte le caratteristiche di una iniziativa che può essere proposta anche dopo le elezioni, sottolineiamo anche come inopportuna la scelta dell’ubicazione. Utilizzare la sala consiliare per una iniziativa che non è solo istituzionale, ma anche di promozione elettorale visto che l’attuale Sindaco è anche candidato, costituisce una forma di pubblicità che potrebbe avere carattere discriminatorio nei confronti di altri candidati?*”.

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità,

- presa visione dello screenshot del post, oggetto della segnalazione, pubblicato il 12 maggio 2022 sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Deruta relativo alla presentazione del “*progetto del nuovo Liceo Artistico*” del Comune di Deruta, corredato da una locandina di pubblicizzazione dell’evento recante il logo della Provincia di Perugia e il logo del Comune di Deruta e l’indicazione del nome dei soggetti istituzionali presenti, segnatamente il Sindaco, il Vicesindaco e un Consigliere provinciale;
- rilevato che l’attività di informazione e comunicazione effettuata dall’Amministrazione comunale di Deruta attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell’ente del post relativo al “*progetto del nuovo Liceo Artistico*” del Comune di Deruta il 12 maggio 2022 appare in contrasto con il dettato dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità dell’iniziativa ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente in quanto tale notizia ben avrebbero potuto essere diffusa al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell’impersonalità, si rileva che la presenza dei loghi della Provincia di Perugia e del Comune di Deruta, l’indicazione di soggetti

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

istituzionali determinati e l'indicazione della loro carica istituzionale rende il predetto post non conforme a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

- ravvisata, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000;
- preso atto che il Comitato per le comunicazioni ha rilevato che *“dalla verifica del profilo Facebook del Comune di Deruta, effettuata in data 17 maggio, non risulta più presente il post del 12 maggio u.s. segnalato, né risultano presenti altri post riconducibili all'iniziativa oggetto della segnalazione”* e che *“dai controlli effettuati dall'Ufficio non è stato possibile accertare la data di rimozione del post”*;
- ritenuto che la tempistica della rimozione del post - avvenuta prima della ricezione della contestazione della violazione dell'articolo 9 da parte del Comitato per le comunicazioni anche se a poche ore dallo svolgimento dell'evento - è condotta idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, ha deliberato di procedere all'archiviazione del procedimento.

#### **4 - Delibera n. 183/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Buccinasco (MI)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** di un comunicato stampa sulla mobilità elettrica, reperibile sul sito del istituzionale del Comune e riportato anche sulla pagina Facebook dell'ente.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di procedere alla sanzione rilevando che

- le attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione, poste in essere dall'Amministrazione comunale attraverso la pubblicazione sulla home page del sito



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

istituzionale dell'ente e sulla pagina Facebook costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

- affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente. Nel caso oggetto di segnalazione non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale senza compromettere l'efficace funzionamento dell'ente, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità.

#### **5 - Delibera n. 184/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Rignano sull'Arno (FI)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alla pubblicazione sul profilo Facebook e sul sito web istituzionali dell'ente di tre comunicazioni relative alla firma di un protocollo d'intesa presso la Regione Toscana (23 maggio 2022), alla riduzione della retta per gli asili nido (17 maggio 2022) e all'inaugurazione di una nuova piazza a Rosano (24 maggio 2022).

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di procedere alla sanzione nei confronti del Comune

- presa visione degli screenshot delle comunicazioni, oggetto di segnalazione, pubblicate in data 17 e 24 maggio 2022 sulla pagina Facebook e sul sito istituzionali

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

del Comune di Rignano sull'Arno relative rispettivamente a *“Nidi, riduzione della retta per tutte le famiglie”* e *“Inaugurazione dello spazio e della nuova area”* (*“una nuova piazza per Rosano”*) e del post pubblicato sulla medesima pagina Facebook dell'ente in data 23 maggio 2022 relativo alla firma del *“protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno”*;

- rilevato che le predette comunicazioni risultano ancora accessibili dalla pagina Facebook e dal sito istituzionali del Comune di Rignano sull'Arno al momento della conclusione dell'istruttoria;

- rilevato che le predette iniziative di comunicazione adottate dal Comune di Rignano sull'Arno ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022 e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto la pubblicazione delle comunicazioni sul profilo Facebook e sul sito istituzionale dell'ente sono avvenute successivamente alla data di indizione del referendum e alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022;

- rilevato che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno oggetto della contestazione e sopra richiamate appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Rignano sull'Arno sulla locandina allegata al post relativo alla *“Inaugurazione dello spazio e della nuova area”* (*“una nuova piazza per Rosano”*), la presenza, nella comunicazione relativa a *“Nidi, riduzione della retta per tutte le famiglie”*,

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

di dichiarazioni direttamente riferibili all'Assessore alla cultura nonché la presenza sul post relativo alla firma del *“protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e i comuni del Valdarno”* di due immagini del Vicesindaco Dominga Guerri rende i predetti post non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

- ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dei post oggetto di segnalazione, integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;
- ritenuto che la rimozione dal profilo Facebook del Comune delle *“foto del Vicesindaco Dominga Guerri che documentava la partecipazione alla sottoscrizione del protocollo con la Regione Toscana ed i Comuni del Valdarno”* non è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge in quanto il post oggetto di segnalazione non è stato rimosso.

## **6 – Delibera n. 198/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)


**Ordine nei confronti del Comune di Bovalino (RC)** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione alla pubblicazione sul profilo Facebook del Comune di locandine relative ad eventi ed iniziative dell'Amministrazione comunale, in particolare le seguenti:

- Inaugurazione Campo da Basket – Lungomare San Francesco di Paola – 2 giugno ore 16.30;
- Inaugurazione Piazza Canceglia Pubblica Pescheria Beccheria 1897 – 2 giugno 2022 ore 16.00.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha convenuto di sanzionare il Comune di Bovalino

- ritenuto che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovvero sia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

- ritenuto che le comunicazioni poste in essere sulla pagina Facebook del Comune di Bovalino non sono impersonali, in quanto portano il logo dell'ente, né indispensabili, né indifferibili in quanto le informazioni riportate sono relative a iniziative che si sarebbero potute svolgere al di fuori del periodo elettorale, non ricorrendo in specie alcuna esigenza di urgenza o di improcrastinabilità.


#### **7 - Delibera n. 200/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Canegrate (MI)** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione alla pubblicazione sul profilo Facebook del Comune di diversi post relativi ad eventi ed iniziative dell'Amministrazione comunale, in particolare i seguenti:

- *“Diamo voce al silenzio”* relativo a un tavolo contro le mafie;
- *“Musica e motori”*, manifestazione organizzata col patrocinio del Comune di Canegrate;
- *“Recruiting day”* presso la biblioteca comunale;
- *“Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?”*, giornata del volontariato nella scuola primaria, a cui ha partecipato l'Assessore alle politiche sociali;
- Centro estivo per l'infanzia, *“Fate largo ai sognatori”*, con il patrocinio del Comune di Canegrate (logo).



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di procedere alla sanzione nei confronti del Comune di Canegrate

- ritenuto che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;
- ritenuto che le comunicazioni poste in essere sulla pagina Facebook del Comune di Canegrate non sono impersonali (in relazione ai post *"Musica e motori"*, *"Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?"* e Centro estivo per l'infanzia *"Fate largo ai sognatori"*), in quanto portano il logo dell'ente, fanno riferimento al patrocinio delle iniziative da parte dell'ente comunale, nonché alla partecipazione di soggetti dell'Amministrazione;
- ritenuto che non si ravvisano i requisiti dell'indifferibilità, in quanto si tratta di notizie relative ad eventi trascorsi, con riferimento ai post *"Diamo voce al silenzio"*, *"Musica e motori"*, *"Un percorso nel buio? Yoga sulla sedia?"*;
- ritenuto di condividere la proposta di archiviazione presentata dal Comitato esclusivamente per la comunicazione di cui al post *"Recruiting day"* presso la biblioteca comunale, in quanto volta a segnalare alla cittadinanza un'opportunità di trovare lavoro, nella giornata del 31 maggio, in un momento di crisi economica, ed è svolta in forma impersonale.

## **8 - Delibera n. 223/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante (Genova)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** relativa alla diffusione di contenuti riferiti allo svolgimento dello “*Andersen Premio e Festival*” nei giorni 3-19 giugno 2022 e altri post da parte del Comune di Sestri Levante. Nello specifico, si segnalano in possibile violazione dell'articolo 9 della legge 28/2000 i contenuti:

*“1) Brochure cartacea del Premio e Festival Andersen, che riproduce i contenuti della brochure digitale, con riportati loghi istituzionali e messaggi del sindaco Valentina Ghio e dell'assessore alla cultura Maria Elisa Bixio. Non è noto al momento quante copie siano state stampate.*

*2) Un'intera pagina di pubblicità sul Secolo XIX digitale e cartaceo del 5 giugno 2022 relativa al premio/festival Andersen, con logo di Medi@terraneo Servizi srl.*

*3) Mail di invito alla cerimonia di premiazione del Premio Andersen da parte del sindaco Valentina Ghio e dell'assessore alla cultura Maria Elisa Bixio, anche in previsione della presenza istituzionale di sindaco e assessore alla premiazione stessa.*

*4) Ulteriori post estratti dalla pagina Facebook del Comune di Sestri Levante <https://www.facebook.com/sestrilevanteturismo>.*

*5) Inserzioni a pagamento su Facebook relative al Premio Andersen estratte dalla libreria inserzioni di Facebook <https://www.facebook.com/ads/library/>”.*

**Decisione e motivazioni.** Per prassi consolidata dell'Autorità, ai fini di una deroga al divieto di cui all'articolo 9 della legge 28/2000 occorre avere riguardo, in base a una valutazione fatta caso per caso, al rispetto dei requisiti della impersonalità e indispensabilità, tenendo conto che l'importanza dell'evento potrebbe al più suggerire un'applicazione meno rigorosa del solo requisito della indispensabilità.

Nel caso in oggetto, Agcom, avuto riguardo alla valenza culturale e internazionale del “*Premio Andersen*”, al suo radicamento territoriale, alle potenziali ricadute economiche dell'evento, specie in considerazione degli effetti della pandemia sul

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

tessuto produttivo e sociale, in linea generale ha ritenuto che informare sul “Premio Andersen” debba essere considerato necessario e che, pertanto, la diffusione di informazioni sullo stesso soddisfi il criterio della indispensabilità in deroga al divieto dell’articolo 9 della legge 28/2000.

Purtuttavia, Agcom ha ritenuto legittima la sanzione sulla base delle seguenti motivazioni:

- la brochure con il programma dell’Andersen Festival, reperibile dal sito Andersen Premio e Festival – Premio e Festival Andersen di Sestri Levante ([andersensestri.it](http://andersensestri.it)) presenta i loghi Comune di Sestri Levante, Mediaterraneo Promozione e Sviluppo Turistico, Regione Liguria, Ministero della Cultura, Città Metropolitana di Genova e, pertanto, non soddisfa il criterio della impersonalità in deroga al divieto dell’articolo 9 della legge 28/2000. L’Autorità, ha pertanto ritenuto sussistere la violazione dell’articolo 9 in relazione alla diffusione sul sito dell’Andersen Premio e Festival della brochure con apposti i loghi istituzionali.

- nel merito dei contenuti dei post sul profilo Facebook del Comune di Sestri Levante riferiti all’Andersen Premio e Festival, pubblicati nei giorni 14, 21, 25, 29, 31 maggio 2022 e 2, 3, 4, 5, 6, 7 giugno 2022 (riguardanti numero dei bambini presenti al primo giorno dell’Andersen Festival; iniziativa talk per imparare a scrivere una fiaba; eventi teatrali dell’Andersen Festival; evento della terza serata del Festival Andersen ai ruderi di S. Caterina; prime nazionali di teatro e musica dell’Andersen Festival - *Andersen Baby Run*; premiazione del concorso di disegno “Storia di antenna”; evento della seconda giornata del Festival Andersen ai ruderi di S. Caterina; sold out per uno spettacolo dell’iniziativa “*Andersen per il sociale*”; evento di apertura dell’Andersen Festival; apertura dell’Andersen Festival; manifestazione “*Andersen OFF?*”; evento dell’Andersen Festival “*La pesca del giorno*”; comunicato sull’Andersen Festival; evento di chiusura dell’Andersen Festival; evento in programmazione in Baia delle favole) Agcom ha ritenuto che non soddisfano il criterio della impersonalità e della indispensabilità.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- nel merito dei post non riferiti all'Andersen Premio e Festival pubblicati sul profilo Facebook del Comune di Sestri Levante nei giorni 24, 26, 31 maggio 2022 e 1, 3, 4, 5 giugno 2022 riguardanti (contenuto relativo all'incontro annuale tra il Consiglio comunale dei Ragazzi e il Consiglio comunale di Sestri Levante; progetto "How special are your needs? Can you help? STEAM for an inclusive Europe" ; realizzazione del marciapiede di via Pini; gestione controllata degli accessi alla Baia del Silenzio; cerimonia annuale di consegna delle copie della Costituzione ai neo-diciottenni di Sestri Levante; programma della stagione teatrale e musicale estiva nei mesi di luglio e agosto; conclusione dei lavori sulla diga di Portobello a difesa della Baia del Silenzio; partecipazione all'iniziativa annuale "Pranzo del vicino") che per tali contenuti sussista violazione in quanto le comunicazioni non sono connotate da tutti i caratteri richiesti in deroga al divieto dell'articolo 9 della legge 28/2000, ovvero sia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità, per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

- ritenuto che la presenza dei loghi di enti non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse, ne consegue che i post segnalati pubblicati sul profilo Facebook del Comune di Sestri Levante – sia riferiti all'Andersen Premio e Festival, sia riferiti ad altre iniziative - costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000, svolte in violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000.

## **9 - Delibera n. 255/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Ordine nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese (MI)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alla trasmissione di immagini relative a inaugurazioni su un *"tabellone Led posto nella piazza centrale"*, alla pubblicizzazione *"mediante canali social, sito internet comunale mezzi di stampa"* di inaugurazioni e iniziative, alla distribuzione di un opuscolo con la sintesi dell'operato del Sindaco Daniele Barletta e pubblicazione di comunicati (comunicato sul vecchio ospedale, comunicato sui campi estivi).

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di procedere alla sanzione

- rilevato che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'Amministrazione comunale di Garbagnate Milanese attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente dei seguenti post: *"Auguri di Pasqua del Sindaco Barletta"* (pubblicato il 17 aprile 2022), *"Inaugurato il gioco delle bocce al centro Varietà: commento del Sindaco Barletta"* (pubblicato il 21 aprile 2022), *"Il Sindaco Barletta vi invita alle celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazione"* (pubblicato il 22 aprile 2022), *"Un'anteprima per voi: ecco la rinnovata palestra ginnica"* (pubblicato il 22 aprile 2022), *"Il Discorso del Sindaco Barletta per il 77esimo anniversario della Liberazione d'Italia"* (pubblicato il 25 aprile 2022), *"Oggi si è tenuto l'emozionante Consiglio comunale dei bambini"* (pubblicato il 26 aprile 2022), *"Inaugurazione skate park e ristrutturazione palestra ginnica: il commento del Sindaco Barletta"* (pubblicato il 7 maggio 2022), *"Un sabato di eventi riuscitissimi al centro sportivo: il commento del Sindaco Barletta"* (pubblicato il 7 maggio 2022), *"Summercamp Picchio 2022"* (pubblicato il 18 maggio 2022) e *"Aggiornamento sull'ex ospedale"* (pubblicato il 24 maggio 2022) appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Garbagnate Milanese, la presenza di foto e di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati e l'indicazione della loro carica istituzionale rende i predetti post non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000.

Relativamente alla trasmissione di immagini relative a inaugurazioni su un *"tabellone Led posto nella piazza centrale"*, dalla documentazione acquisita non sussiste prova che la trasmissione sia avvenuta nel periodo della campagna elettorale.

Infine, in merito alla segnalata distribuzione di un opuscolo con la sintesi dell'operato del Sindaco Daniele Barletta, non è stato possibile verificarne i contenuti per accertare l'eventuale violazione in assenza di allegazione dell'opuscolo contestato.

## **10 - Delibera n. 259/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di San Salvo (Chieti)** per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 in relazione a:

1- pubblicazioni sul sito web dell'ente dal titolo: *"A San Salvo la venticinquesima Bandiera Blu"* (10 maggio 2022); *"Eccellenti le acque di balneazione a San Salvo"* (6 maggio 2022); *"Il calendario 2022 del Servizio di disinfezione a San Salvo"* (5 maggio 2022); *"Attività sportiva parchi, San Salvo protagonista con "Sport e Salute" e Anc?"* (5 maggio 2022); *"Buona festa dei lavoratori?"* (1° maggio 2022); *"Interventi al quartiere Icea,*

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*riqualificazione del verde e dei parchi*” (30 aprile 2022); *“Industrie del Vastese, canoni consortili Arap e del Consorzio di Bonifica: richiesta sospensione*” (11 maggio 2022); *“Comuni Fioriti, San Salvo presenta la candidatura*” (12 maggio 2022); *“La panchina arcobaleno contro ogni forma di omofobia*” (17 maggio 2022); *“Presentato il progetto del nuovo lungomare Ascoltate le osservazioni dei balneari*” (18 maggio 2022); *“Inviata la richiesta per un francobollo commemorativo per celebrare il centenario della nascita di Vitale Artesè*” (18 maggio 2022) e *“La presentazione del nuovo piano strategico per il centro storico di San Salvo*” (18 maggio 2022);

2- pubblicazioni sul sito web e sul profilo Facebook dell’ente: articolo su Facebook dal titolo *“Città di San Salvo - Pandemia, benemerenzza della Regione per gli agenti della Polizia Locale di San Salvo*” (20 maggio 2022 ore 09:31), comunicato stampa dal titolo *“Il Piano strategico per il centro storico di San Salvo*” (24 maggio 2022), articolo su Facebook sul progetto eTwinning (20 maggio 2022 ore 01:49), articolo su Facebook di cordoglio per la morte di tre giovani concittadini (20 maggio 2022 ore 04:11), articolo su Facebook dal titolo *“In occasione dei trent’anni dalla strage di... - Città di San Salvo*” (24 maggio 2022 ore 15:53), articolo su Facebook sul futuro della Pilkington (24 maggio 2022 ore 06:40), articolo su Facebook sull’incontro del sindaco Tiziana Magnacca dei genitori degli alunni che il prossimo anno frequenteranno la scuola primaria di via Ripalta (25 maggio 2022 ore 02:34), articolo su Facebook corredato da video sulla *“Sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana. San Salvo...”* (30 maggio 2022).

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità ha ritenuto di archiviare il procedimento per ravvedimento operoso in quanto

- relativamente alla prima segnalazione il Comune di San Salvo ha provveduto a rimuovere *“otto comunicati su dodici”*, mentre *“i restanti quattro ‘in chiaro’ sul sito istituzionale dell’ente risultano opportunamente rispondenti, nella versione attuale, ad entrambi i criteri dell’impersonalità e dell’indispensabilità previsti dal richiamato art. 9 della L. 28/2000,*

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*non rinvenendosi più richiami alla specifica figura del Sindaco pro-tempore, Avv. Tiziana Magnacca né, più in generale, ad altri esponenti politici dell'attuale Amministrazione comunale e che gli stessi risultano altresì connotati dal carattere dell'indifferibilità delle sottese notizie quanto ai primi tre comunicati e del tutto neutro il quinto”;*

*- riguardo alla segnalazione 2, “gli articoli oggetto di segnalazione non risultano più raggiungibili sul profilo Facebook dell'ente, eccezion fatta per il comunicato inerente la strage di Capaci che, nella sua versione attuale non reca più il riferimento alla persona dell'attuale Sindaco Magnacca”.*

#### **11 - Delibera n. 268/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Giffoni Sei Casali (Salerno)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione alla pubblicazione di alcuni post nel profilo istituzionale Facebook dell'ente dal titolo: “2 giugno - 76° anniversario della Festa della Repubblica - parata dei fori imperiali su Rai1 dalle ore 9.15” (1° giugno 2022); “Giffoni Sei Casali, mercoledì 25 maggio 2022 presentazione del libro: “Giovan Camillo Glorioso” di Giuseppe Tesauro (24 maggio 2022); “Calendario consegna pacco alimentare” (23 maggio 2022); la convocazione del Consiglio comunale (22 maggio 2022); “Brava, Roberta!” (21 maggio 2022); “Progetto crea med: quinto seminario “progettare e realizzare il menù della dieta mediterranea” (19 maggio 2022); “Iniziati i lavori in località Ripa-Orsata” (17 maggio 2022); “Il taglio di Piazza Corte dei Santi al Casale Sieti è stato messo in sicurezza” (13 maggio 2022); “12 Maggio, la giornata mondiale della Fibromialgia” (12 maggio 2022); “Buona Festa della mamma” (8 maggio 2022) e sul profilo Facebook del candidato Sindaco “Francesco Munno Sindaco” relativamente alla candidatura dell'ex Convento “Abate Conforti” al Casale Sieti ad Ospedale di Quartiere (27 maggio

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

2022); per la presentazione del libro “Giovan Camillo Glorioso” scritto da Giuseppe Tesauro (26 maggio 2022); per 200mila euro per la messa in sicurezza delle strade SP 241 e SP 76 (25 maggio 2022); in ordine all’approvazione dello schema di rendicontazione del bilancio consuntivo 2021 (23 maggio 2022); sul 5° seminario del progetto Crea-Med e Formazione Educazione alla Legalità, Sicurezza e Giustizia Sociale (20 maggio 2022); sul Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S4-2 (19 maggio 2022); su SP 367 Ponte Molinello – Prepezzano (19 maggio 2022); sul comizio del 16 maggio 2022; sulla candidatura a Sindaco (14 maggio 2022); sulla giornata mondiale della Fibromialgia (12 maggio 2022); sull’aggiornamento della foto del profilo Facebook con la fascia tricolore (10 maggio 2022); “È ufficiale, il plesso scolastico di Malche non chiude” (10 maggio 2022); “Buona Festa della mamma” (8 maggio 2022), sull’incontro con i rappresentanti del Consiglio di Istituto plesso Malche (6 maggio 2022); sull’obbligo dell’uso delle mascherine sui luoghi di lavoro (5 maggio 2022); “Giffoni Sei Casali, il Parco Pineta Sant’Anna si rifà il look” (3 maggio 2022); auguri per la festa del lavoro (1° maggio 2022); “Vai forte Adriana” (30 aprile 2022).

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità ha ritenuto di procedere nei confronti del Comune ravvisando la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000

- rilevato che le attività di comunicazione segnalate sono state realizzate dal Comune di Giffoni Sei Casali attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale costituito dal profilo Facebook all’indirizzo <https://www.facebook.com/giffoniseicasali/> e che l’attività di comunicazione effettuata dal Comune attraverso dette pubblicazioni appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo come relativamente all'inizio dei lavori alla località Ripa - Orsata (17 maggio 2022) e la messa in sicurezza del taglio di Piazza Corte dei Santi (13 maggio 2022), né il requisito dell'impersonalità, in quanto le locandine della Festa della Repubblica (post del 1° giugno 2022), del calendario consegna pacco alimentare (post del 23 maggio 2022), del progetto dieta mediterranea (19 maggio) e della festa della mamma (8 maggio 2022) riportano i loghi del Comune e quest'ultima anche la firma *"Il Sindaco Francesco Munno e l'Amministrazione comunale"*, come nel post relativo alla presentazione del libro *"Giovan Camillo Glorioso"* (24 maggio 2022), nonché il commento del Sindaco sulla vittoria del premio sull'educazione alla legalità del seguente tenore *"Giffoni Sei Casali trionfa al Progetto di Educazione alla Legalità in Corto Concorso Video-Smart"* (21 maggio 2022) e sulla giornata mondiale della fibromialgia: *"Un anno fa, su proposta del Sindaco Francesco Munno, il Consiglio comunale ha chiesto agli organi regionali di assumere tutte le iniziative necessarie per prevedere la parziale esenzione dal pagamento dei ticket e dei farmaci eventualmente prescritti per le cure; di individuare all'interno della Regione Campania un centro sanitario specializzato per garantire uniformità di accesso alle cure sul territorio; di individuare criteri per l'attestazione e la diagnosi da parte del centro sanitario al fine di predisporre protocolli di terapia e riabilitazione secondo le linee guida; di organizzare incontri formativi per il personale medico e una campagna di informazione sia tra gli operatori sanitari sia tra la popolazione"* (12 maggio 2022).

- In merito alle pubblicazioni effettuate dal 30 aprile al 27 maggio 2022 nel profilo Facebook di Francesco Munno Sindaco al seguente indirizzo <https://it-it.facebook.com/francescomunnosindaco>, oggetto di segnalazione, rilevato che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Giffoni Sei Casali attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal Signor Francesco



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Munno e che il profilo Facebook di Francesco Munno riporta la dicitura “*Francesco Munno Sindaco*” e la fascia tricolore nella foto del profilo (aggiornamento con il post del 10 maggio 2022) e contiene ulteriori indicazioni circa la riproposizione di identici contenuti attinenti alla gestione dell’attività amministrativa presenti anche nel profilo Facebook dell’ente e precisamente: “*Festa della Mamma*” (8 maggio 2022), “*Giornata mondiale della Fibromialgia*” (12 maggio 2022), 5° seminario del progetto Crea-Med (20 maggio 2022 con la dicitura “*Francesco Munno Sindaco si trova presso Comune Giffoni Sei Casali*”), la presentazione del libro “*Giovan Camillo Glorioso*” scritto da Giuseppe Tesauro (26 maggio 2022), fino al rinvio con link al comunicato pubblicato sul sito web dell’ente (post del 3 maggio 2022 dal titolo “*Giffoni Sei Casali, il Parco Pineta Sant’Anna si rifà il look*”), nonché locandine e logo del Comune (festa del 1° maggio 2022 e festa della mamma 8 maggio 2022) e foto del gonfalone nella presentazione del libro “*Giovan Camillo Glorioso*” scritto da Giuseppe Tesauro (26 maggio 2022), commenti in qualità di Sindaco ed espressioni di soddisfazione per i lavori comunali in corso e da realizzare (intervista sullo stato dei lavori di Ponte Molinello – Prepezzano) e di enfasi con valenza propagandistica: “*I complimenti del Sindaco Francesco Munno e dell’Amministrazione comunale*” (30 aprile 2022), “*Tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale – afferma il Sindaco Francesco Munno – sono compresi quelli di valorizzare il territorio comunale, favorire l’attrattività e la conservazione dei luoghi, promuovere il turismo naturalistico legato a quello storico – culturale nonché promuovere la sostenibilità ambientale*” (dal comunicato stampa a cui fa rinvio il post del 3 maggio 2022), “*Questa Amministrazione farà tutto il possibile per assicurare ai genitori il supporto necessario nell’interesse di tutti*” (10 maggio 2022), “*Sarò sempre al vostro fianco!*” (12 maggio 2022), “*Abbiamo approvato anche la programmazione per le azioni di rafforzamento sul Pac a supporto degli anziani e dell’infanzia*” (19 maggio 2022), “*Un progetto importante finanziario dall’Unione Europea e sostenuto dalla Regione Campania, un’iniziativa dedicata alla dieta mediterranea ed allo stile di vita sano che tutti dovremmo adottare. Da Sindaco prima e da componente del Consiglio di Amministrazione del Gal Colline Salernitane poi, sono fortemente*

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*soddisfatto delle risorse economiche che stiamo mettendo in campo in favore di giovani imprenditori di Giffoni Sei Casali e del comprensorio dei Picentini” (20 maggio 2022) e “Questo pomeriggio in Consiglio Comunale abbiamo approvato lo schema di rendicontazione del bilancio consuntivo 2021 che attesta ancora una volta la solidità e stabilità finanziaria del Comune di Giffoni Sei Casali?” (23 maggio 2022); rilevato che è il rinvio al sito web del Comune nella pubblicazione del post del 3 maggio 2022 dal titolo “Giffoni Sei Casali, il Parco Pineta Sant’Anna si rifà il look” a rappresentare un chiaro elemento della correlazione di tale contenuto del profilo personale di Francesco Munno Sindaco con il sito istituzionale dell’ente ha ritenuto pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione dell’attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del Signor Francesco Munno - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo. In particolare, la pubblicazione del 3 maggio 2022, essendo riferibile al Sindaco di Giffoni Sei Casali nella sua veste istituzionale, è riconducibile all’Amministrazione comunale, interessata alle elezioni del 12 giugno 2022, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco. Pertanto, l’attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo Facebook “Francesco Munno sindaco”, oggetto di segnalazione, appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell’indispensabilità e dell’impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità.*



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **12 - Delibera n. 269/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Pula (Cagliari)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di alcuni avvisi dal titolo: "*Apertura iscrizione spiaggia Day*" (23 maggio 2022), "*Mare, sport e Divertimento per gli adolescenti ...Estate al mare*" (23 maggio 2022), "*La Gestione delle regole - Riflessioni e proposte operative*" (20 maggio 2022) e "*Laboratori creativi artistici per i bimbi di 3/4 anni*" (19 maggio 2022), con relative locandine, recanti oltre allo stemma del Comune, la dicitura "Comune di Pula" e il riferimento all'Assessorato alle politiche sociali e alle politiche giovanili, pubblicate anche nel profilo Facebook di Ilaria Collu, Vice Sindaco e Assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, nonché candidata alla carica di Sindaco nel rinnovo del Comune di Pula del 12 giugno 2022.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di procedere nei confronti del Comune di Pula in quanto,

- presa visione dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, realizzata dal Comune di Pula attraverso il canale di comunicazione istituzionale, costituito dal sito web;
- preso atto che alla data del 10 giugno 2022 risulta la rimozione degli avvisi e delle locandine oggetto di contestazione ma ritenuto tuttavia che in tale attività di rimozione non può ravvisarsi un comportamento conformativo in termini di adeguamento agli obblighi contenuti nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto gli avvisi e le locandine pubblicati in violazione sono comunque stati resi disponibili durante la vigenza dell'art. 9 per diverse settimane;

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- rilevato per l'effetto che le conseguenze dell'accertata violazione dell'art. 9 legge 28/00 sono state eliminate tardivamente dall'ente e solo a seguito dell'originaria proposta da parte del Comitato regionale competente di un provvedimento sanzionatorio (10 giugno 2022);
- ha ravvisato, pertanto, la non rispondenza di quanto accertato alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;
- non ha ritenuto di dover procedere nei confronti della signora Ilaria Collu, Vice Sindaco uscente e candidato Sindaco, per le pubblicazioni sul profilo privato Facebook in quanto, dall'attività di verifica il profilo privato non risulta riconducibile inequivocabilmente all'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale.

### **13 - Delibera n. 270/22/CONS**


(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Pozzuoli (Napoli)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione alla pubblicazione di comunicati stampa sul sito web istituzionale relativi ad eventi ed inaugurazioni, in particolare quello del 4 giugno 2022 dal titolo "*Pozzuoli resoconto alla città di dieci anni di amministrazione Figliolia: due incontri pubblici - Comune di Pozzuoli*" [al fine di] *avisare la popolazione di due incontri (il secondo a chiusura della campagna elettorale) in sedi non istituzionali per presentare un libro realizzato con fondi pubblici, avendo come finalità principale la promozione dell'immagine politica del Sindaco uscente e dei suoi assessori candidati nella lista "Figliolia per la città"*.


**Decisione e motivazioni.** L'Autorità

- rilevato che le attività di comunicazione segnalate sono state realizzate dal Comune



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

di Pozzuoli dal 13 aprile al 4 giugno 2022 attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale costituito dal sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pozzuoli.na.it/> e che tale attività appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni riportate ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo come relativamente alla realizzazione di lavori pubblici: area giochi (13 e 22 aprile 2022), rotatoria di Licola (21 aprile 2022), inaugurazione della nuova pista ciclabile (17 e 18 maggio 2022), gara per il lavori di rigenerazione eco-energetica di edifici (19 maggio 2022), ristrutturazione della scuola materna (20 maggio 2022), resoconto alla città di dieci anni di amministrazione Figliolia e l'organizzazione di due incontri (4 giugno 2022), nonché eventi quali il convegno della Polizia Locale (15 e 26 aprile 2022), il Festi Group e il maggio culturale di Pozzuoli (6 e 12 maggio 2022); né il requisito dell'impersonalità, in quanto nei comunicati è apposto il logo dell'ente, alle iniziative è prevista la partecipazione di rappresentanti politici ed istituzionali, tra cui il Sindaco uscente Figliolia (15 aprile, 17, 18 e 20 maggio 2022) ed assessori al ramo ed inoltre risultano commenti del Sindaco e di amministratori con espressioni di soddisfazione e di enfasi di valenza propagandistica: *“Un altro impegno preso con la città, e in particolare con gli abitanti di questa zona, è stato mantenuto, nonostante le difficoltà incontrate lungo l'iter burocratico - ha dichiarato il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. Il luogo, che è un crocevia strategico, a volte teatro di pericolosi incidenti, è stato messo in sicurezza e completamente risistemato, in modo da consentire anche una maggiore e più ordinata fluidità alla circolazione viaria”* (21 aprile 2022), *“Tra i relatori il sindaco Vincenzo Figliolia con la sua esperienza decennale di amministratore della quinta città campana, per fare insieme il punto sul cambiamento della comunità e sulle nuove necessità urbane”* (26 aprile 2022), *“La Dichiarazione del sindaco*



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza


*di Pozzuoli Vincenzo Figliolia: «Nella mattinata di oggi è stata data esecuzione ad un decreto di perquisizione e sequestro disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli in relazione ad ipotesi di illecito che, secondo quanto contestato, sarebbero state poste in essere nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della concessione di "valorizzazione del bene dell'Antica Rocca denominata Rione Terra" e della realizzazione del parcheggio multipiano e di riqualificazione ambientale dell'ex "Cava Regia". Tale atto di acquisizione probatoria è evidentemente finalizzato all'accertamento dei fatti addebitati, la cui effettiva sussistenza sarà verificata con il consueto scrupolo dall'Autorità Giudiziaria che procede. Ciò posto, tenuto conto delle imminenti elezioni amministrative, mi auguro non solo una tempestiva definizione delle indagini in modo da consentire di dimostrare l'assoluta regolarità dell'operato del sottoscritto e dell'Amministrazione comunale ma, soprattutto, che tale vicenda giudiziaria, manifestatasi all'epilogo della mia decennale esperienza da sindaco, non possa inficiare l'eccellente lavoro fatto da tutti i miei collaboratori per rendere la città di Pozzuoli quella che è diventata oggi, ovvero, una straordinaria realtà turistica, residenziale ed imprenditoriale» (Inchiesta della Procura su Rione Terra Pozzuoli 27 aprile 2022), "Era in programma nello scorso periodo natalizio, poi per il covid siamo stati costretti a rinviarlo — spiega l'assessore alla Cultura Stefania De Fraia — Lo abbiamo dedicato a Procida Capitale della Cultura 2022. Per celebrare questo evento dallo straordinario valore culturale e sociale — una importante vetrina per il territorio dopo due anni difficili — metteremo in piazza uno spettacolo che per più sere racconterà a cittadini e turisti elementi che nascono dalla unicità di questi luoghi e che hanno radici profonde" (6 e 12 maggio 2022);*

- rilevato, in particolare, che il comunicato stampa del 4 giugno 2022 ha per oggetto la presentazione del libro "I dieci anni del Fare", un resoconto alla città sui due mandati amministrativi svolti dal 2012 al 2022" e contiene espressioni del seguente tenore: "Con il sindaco discuterà il giornalista Rai Procolo Mirabella [...] Il libro nasce dalla volontà dell'Amministrazione di condividere con i cittadini la Relazione di fine mandato, alla cui redazione i Comuni sono chiamati per obbligo di legge, sintetizzandone i contenuti e rendendoli di facile consultazione e comprensione, anche attraverso l'utilizzo di immagini e grafici, secondo principi di trasparenza e di democrazia partecipativa. Una modalità adottata già in questi anni

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*da diversi sindaci alla fine della loro esperienza governativa. Il documento, che resterà agli atti del Comune di Pozzuoli, ripercorre le attività e le opere realizzate in dieci anni di amministrazione con la collaborazione dei vari assessori e consiglieri comunali che si sono alternati nel corso dei due mandati e che sono tutti citati alla fine del libro”;*

- ritenuto al riguardo che, come da orientamento consolidato dell’Autorità, le informazioni relative alle attività svolte nei quinquenni amministrativi sono oggetto dell’adempimento all’obbligo previsto dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011, attraverso la pubblicazione integrale sul sito istituzionale degli Enti della Relazione di fine mandato quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti, e che invece i documenti di sintesi estrapolativi e sintetici di alcune sue parti assolvono ad una funzione chiaramente propagandistica delle Amministrazioni uscenti;
- rilevato che dalla documentazione acquisita nel caso di specie non si ravvisano elementi relativi all’accertamento della pubblicazione del libro “*I dieci anni del Fare*”, un resoconto alla città sui due mandati amministrativi svolti dal 2012 al 2022” – illustrata nelle memorie difensive dell’ente, di cui sono disponibili solo il frontespizio e l’ultima pagina - né alla sua avvenuta distribuzione nei due incontri programmati oggetto del citato comunicato stampa del 4 giugno 2022, ma risultano unicamente “*Indirizzi e linee guida in ordine alla redazione della relazione di fine mandato 2017/2022 e rielaborazione del documento istituzionale ai fini divulgativi*”, contenuti nella delibera di Giunta comunale n. 91 del 9 maggio 2022, tuttavia insufficienti alla comprovata esistenza e qualificazione della fattispecie di comunicazione istituzionale;
- ravvisata, pertanto, la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso i comunicati stampa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000 ha proceduto alla sanzione nei confronti del Comune.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

#### **14 - Delibera n. 271/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Ischia e del liceo statale “G. Buchner” di Ischia** per la violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in merito a quanto fatto dal Sindaco Ferrandino, in quanto, *“con tanto di stemma araldico del Comune di Ischia, il Sindaco d’Ischia Vincenzo Ferrandino (in competizione quale candidato sindaco nella corrente campagna elettorale) ha annunciato l’inaugurazione di un murale e il conferimento di un’onorificenza civica all’artista autore dell’opera [...] all’interno di una scuola ad anno scolastico ancora in corso, con la partecipazione della dirigente scolastica, dell’Assessore regionale alla PP.II., degli studenti e delle loro famiglie”, in “palese violazione della Legge 22 febbraio 2000 n. 28”.*

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità ha ritenuto di sanzionare ravvisando la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000. Agcom ha ritenuto che

- l’attività di comunicazione segnalata dal titolo *“Domani alle 18:00 inaugurazione del murales di “Santa” e onorificenza civica a Jorit”*, programmata per *“Venerdì 3 giugno 2022 ore 18.00 Liceo Buchner Ischia”*, con allegata locandina, è stata pubblicata dal Comune di Ischia in data 2 giugno 2022 attraverso il suo canale di comunicazione istituzionale costituito dal profilo Facebook all’indirizzo <https://www.facebook.com/comuneischia>. Tale attività appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni relative all’inaugurazione del murales “Santa” e all’onorificenza civica all’autore Jorit ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

amministrativo, né il requisito dell'impersonalità, in quanto la locandina riporta il logo del Comune e prevede la partecipazione di *“Assunta Barbieri dirigente Liceo Buchner, Enzo Ferrandino Sindaco di Ischia, Lucia Fortini Ass. Regione Campania”*.

- la stessa pubblicazione del 2 giugno 2022 risulta ancora presente alla data di trasmissione della documentazione istruttoria del Comitato regionale competente nel profilo Facebook di Enzo Ferrandino all'indirizzo <https://www.facebook.com/enzosindacoperischia>. Sebbene tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Ischia attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal dott. Enzo Ferrandino, Agcom ha rilevato che il profilo Facebook di Enzo Ferrandino riporta la dicitura *“Enzo Ferrandino Sindaco”* e tra le informazioni rinvia al link del sito web del Comune di Ischia <http://www.comuneischia.it>. Tale rinvio al sito web del Comune nel profilo Facebook in questione rappresenta un chiaro elemento della correlazione di tale contenuto del profilo personale di Enzo Ferrandino Sindaco con il sito istituzionale dell'ente facendo ritenere pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del dott. Enzo Ferrandino - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo. Ritenendo quindi che la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco di Ischia nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione comunale, interessata alle elezioni del 12 giugno 2022, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco; pertanto, per l'effetto che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo Facebook *“Enzo Ferrandino Sindaco”*, oggetto di segnalazione, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità.

- l'avviso pubblicato sul sito web del Liceo Statale "G. Buchner" di Ischia in data 2 giugno 2022 del seguente tenore *"Si comunica che domani 03 giugno 2022, alle ore 18:00 presso la sede di Ischia alla presenza della Dott.ssa Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania e del Sindaco di Ischia, dott. Enzo Ferrandino, verrà inaugurato il murales che lo street artist Jorit ha realizzato nell'ambito del progetto «BETWEEN THE EYES». Dopo l'inaugurazione gli studenti e tutta la comunità scolastica del Liceo "G. Buchner" potranno incontrare l'artista e nell'ambito dell'incontro il Sindaco del comune di Ischia Enzo Ferrandino gli conferirà l'onorificenza civica. Gli studenti, i genitori, il personale e quanti lo desiderano sono invitati a partecipare"* non evidenzia i requisiti di indispensabilità e impersonalità richiesti dalla disposizione contenuta nell'articolo 9 della legge 28 del 2000. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Istituto scolastico in quanto anche in questo caso le informazioni relative all'inaugurazione del murales "Santa" e all'onorificenza civica all'autore Jorit ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo, né il requisito dell'impersonalità, in quanto l'avviso riporta la firma della dirigente Prof.ssa Assunta Barbieri e la partecipazione della Dott.ssa Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, alle Politiche sociali e alle Politiche Giovanili della Regione Campania e del Sindaco di Ischia, dott. Enzo Ferrandino.

## **15 - Delibera n. 303/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Concordia sulla Secchia (MO)** per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in merito alla pubblicazione di post che coinvolgono soggetti istituzionali sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente (due comunicati pubblicati sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente - <https://it-it.facebook.com/Comunediconcordia/> - rispettivamente, il 1° agosto 2022, recante *“Il Sindaco Luca Prandini ha posato un mazzo di fiori a nome dell'Amministrazione comunale di Concordia sulla tomba di Carla Gozzzi, vittima concordiese della strage fascista alla stazione di Bologna che il 2 agosto 1980 provocò 85 morti e oltre 200 feriti”*, con immagine del Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia, Luca Prandini; e il 2 agosto 2022, recante *“Per non dimenticare: 02 agosto 1980 Bologna”*, con immagine del Sindaco del Comune di Concordia sulla Secchia, Luca Prandini.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di archiviare il procedimento preso atto dell'intervenuto adeguamento spontaneo da parte del Comune di Concordia sulla Secchia che ha provveduto ad eliminare i post oggetto di segnalazione subito dopo la contestazione.

## **16 - Delibera n. 325/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Sestri Levante (GE)** per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Segnalazione** relativamente ad attività di comunicazione su pagine social e siti internet riconducibili al Comune di Sestri Levante e alla società Mediaterraneo S.r.l., e sul profilo personale Facebook di Valentina Ghio, Sindaco di Sestri Levante.


**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di archiviare il procedimento per l'intervenuto adeguamento spontaneo agli obblighi di legge

- considerato che relativamente ai post pubblicati sul sito personale del Sindaco Valentina Ghio si ritiene che non violino l'art. 9 della Legge n. 28/2000 in quanto *l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una Pubblica Amministrazione, riferita agli organi rappresentativi degli enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo). Si aggiunge che la normativa prevede che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possano compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali. Si specifica, a riguardo, che nel caso di cui trattasi "non sono stati utilizzati personale e mezzi del comune per la pubblicazione";*

- e considerato che, sebbene la società Mediterranea Servizi S.r.l. con i suoi post ha violato quanto previsto dall'art. 9 con l'indicazione di loghi istituzionali, la stessa società ha proceduto a rimuovere i post contestati e il logo del Comune da tutti i post pubblicati sui social media del Comune medesimo o degli altri Enti ad esso collegati.

## **17 - Delibera n. 346/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Ordine nei confronti del comune di Carmignano di Brenta (Padova)** per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazioni** in relazione a: “1. *articolo del Mattino di Padova del 25 agosto 2022 che parla della Festa dello Sport, dove vengono riportate dichiarazioni e commenti del Sig. Eric Pasqualon, Sindaco e candidato alla Camera della lista Noi Moderati*; 2. *articolo del Gazzettino di Padova del 27 agosto 2022 che riporta la chiusura della rassegna estiva e nel quale ci sono commenti del Sig. Pasqualon*; 3. *articolo del Mattino di Padova del 7 settembre 2022 che cita dichiarazioni del Sig. Pasqualon in merito al gemellaggio Albrbruck*; 4. *post su Facebook del 30 agosto 2022, dove viene pubblicata nella pagina dell’Estate Carmignanese e nella pagina personale del Sig. Pasqualon, una lettera a sua firma per la conclusione dell’evento*; 5. *l’invito per l’inaugurazione della nuova scuola primaria di Carmignano di Brenta, pubblicato nei social del Comune di Carmignano di Brenta e spedito a tutta la cittadinanza a firma “Il Sindaco Eric Pasqualon” tra lunedì 5 e martedì 6 settembre 2022*; 6. *Venerdì 9 settembre 2022 viene pubblicato nella pagina del gruppo consiliare “Eric Pasqualon Sindaco – Noi Carmignano” l’invito per l’inaugurazione della nuova scuola primaria con il Sig. Pasqualon mentre indossa la fascia tricolore e il logo della lista Noi Moderati dove è candidato. Lo stesso volantino viene inoltrato dal Sig. Pasqualon ai suoi contatti WhatsApp*” “7. *articolo del Mattino di Padova del 11/09/2022 nel quale vengono citate dichiarazioni del candidato nella lista Noi Moderati Sig. Eric Pasqualon*; 8. *articolo del Gazzettino di Padova del 11/09/2022 nel quale vengono citate dichiarazioni del Sig. Eric Pasqualon*; 9. *post pubblicato su Facebook il 12/09/2022 [...] nella pagina Noi Carmignano (lista civica del Sig. Eric Pasqualon) dove gli articoli di giornale sono stati pubblicati con il logo di Noi Moderati*” 10. *“locandina [concernente] l’inaugurazione delle nuove scuole elementari. Questa comunicazione come amministratore non è indispensabile ai fini amministrativi e nemmeno impersonale, oltretutto campeggia il logo di candidatura del Sig. Eric Pasqualon nella lista “Noi Moderati alla Camera dei Deputati” per le elezioni del 25 settembre 2022. Questa locandina è quindi manifestamente in contrasto con la legge sulla propaganda*

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*elettorale da parte delle pubbliche amministrazioni*”, il tutto in violazione del disposto di cui all’art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

### **Decisione e motivazioni.** Agcom

- presa visione delle attività di comunicazione segnalate e dell’intera documentazione istruttoria, in particolare dei seguenti post pubblicati: 1 - lettera a firma del Sindaco Pasqualon sulla conclusione degli eventi estivi del territorio comunale, pubblicata sul profilo Facebook dell’estate carmignanese all’indirizzo <https://it-it.facebook.com/comunecarmignanodibrenta/> - a cui si accede tra l’altro dal sito web istituzionale del Comune di Carmignano di Brenta - in data 30 agosto 2022 e riproposta anche nella pagina personale del Sindaco Signor Pasqualon (prima segnalazione); 2 - invito per l’inaugurazione della nuova scuola primaria di Carmignano di Brenta pubblicato sul profilo Facebook del Comune di Carmignano di Brenta all’indirizzo <https://it-it.facebook.com/comunecarmignanodibrenta/> in data 5 settembre 2022, recante il logo del Comune e la firma del Sindaco uscente e dell’assessore ai lavori pubblici. Tale invito è stato ripreso in data 9 settembre 2022 anche nel profilo Facebook di “Eric Pasqualon Sindaco – Noi Carmignano” all’indirizzo <https://www.facebook.com/EricPasqualonSindaco/>, mentre il Sindaco indossa la fascia tricolore e con il logo della lista Noi Moderati nella quale è candidato (prima e terza segnalazione); 3 - post del 12 settembre 2022 pubblicato sul profilo di “Eric Pasqualon Sindaco – Noi Carmignano”, recante gli auguri da parte del Sindaco per l’inizio del nuovo anno scolastico unitamente alla foto dell’inaugurazione della nuova scuola primaria mentre indossa la fascia tricolore e al logo della lista Noi Moderati in cui è candidato (seconda segnalazione);

- rilevato che le attività di comunicazione segnalate sono state realizzate dal Comune di Carmignano di Brenta attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale costituiti dal profilo Facebook istituzionale (<https://it-it.facebook.com/comunecarmignanodibrenta/>), e dal profilo Facebook

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

<https://it-it.facebook.com/estatecarmignanese/> dell'estate carmignanese a cui si accede anche dal sito web istituzionale dell'ente, fatta eccezione per le pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali, che esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nel citato articolo 9 legge 28 del 2000 e per la pagina personale Facebook del Sindaco Signor Pasqualon;

- rilevato che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Carmignano di Brenta attraverso la pubblicazione dei post in questione del 30 agosto e 5 settembre 2022 appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni relative alle valutazioni e commenti degli eventi locali e all'inaugurazione della nuova sede scolastica ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale, durante il quale il Sindaco uscente risulta candidato alla Camera dei deputati, né il requisito dell'impersonalità per la presenza del logo dell'ente con la relativa dicitura e le firme del Sindaco e dell'assessore ai lavori pubblici nel post del 5 settembre 2022 relativo all'invito all'inaugurazione della nuova scuola primaria, e la firma del Sindaco nel post del 30 agosto 2022, con suoi commenti, espressioni di soddisfazione e di enfasi del seguente tenore: *“Sono state settimane intense, quelle che ci hanno accompagnati nel corso di questa edizione dell’#EstateCarmignanese. Nonostante il finale con la pioggia che non ci ha permesso di chiudere in bellezza, siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di questa 17esima edizione di Estate Carmignanese! La nostra piazza si è trasformata in un vero e proprio luogo di socialità con oltre 60 eventi e 9 attività di somministrazione che hanno svolto un servizio impeccabile durante questi mesi estivi”, “Tanto, tantissimo lavoro dietro le quinte da parte di tutti, dall’Amministrazione comunale con tutta la giunta e i consiglieri delegati che sono stati straordinari al mondo del volontariato” e “Un ringraziamento speciale alla Pro Loco di Carmignano ed in particolare al Presidente Matteo Sperotto per aver coordinato e organizzato con*

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*noi questa bellissima estate dedicando anima e corpo alla comunità per poterci regalare questi momenti. Un grazie di cuore anche a tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto e che lo hanno reso possibile, e a tutti coloro che hanno lavorato per garantirci la possibilità di passare delle serate all'insegna del divertimento, della serenità e della buona cucina!";*

- rilevato inoltre che la locandina del 5 settembre 2022 relativa all'inaugurazione della nuova scuola primaria è stata integralmente ripresa il 7 settembre seguente nel profilo Facebook di "Eric Pasqualon Sindaco – Noi Carmignano" all'indirizzo <https://www.facebook.com/EricPasqualonSindaco/>, e commentata con modifiche il 9 settembre seguente, con la fascia tricolore e il logo della lista Noi Moderati alla Camera dei deputati, unitamente al post del 12 settembre 2022 il quale concerne gli auguri per il nuovo anno scolastico, l'avvenuta inaugurazione della nuova scuola primaria e le foto del Sindaco con la fascia tricolore con commenti tra cui *"Una struttura innovativa e digitale pensata per rispondere a tutte le esigenze della nuova scuola 2.0; un'altra significativa dimostrazione della Concretezza della Buona Amministrazione"*;

- rilevato che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Carmignano di Brenta attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal profilo Facebook "Eric Pasqualon Sindaco – Noi Carmignano" ma anche che il profilo Facebook di "Eric Pasqualon Sindaco – Noi Carmignano" riporta la dicitura tra le informazioni di *"Candidato Sindaco a Carmignano di Brenta con la lista Noi Carmignano"*, corrispondente alla lista che è diventata gruppo consiliare di maggioranza nell'ente;

- rilevato che la pubblicazione della locandina per l'inaugurazione della nuova scuola con il logo del Comune e le foto riferite alla carica istituzionale del Sindaco con la fascia tricolore rappresentano chiari elementi della correlazione del profilo della lista che è diventata gruppo consiliare di maggioranza del Sindaco Eric Pasqualon con gli elementi rappresentativi dell'ente;

- ritenuto pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del Signor Eric Pasqualon - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo;

- ritenuto quindi che le pubblicazioni in questione, essendo riferibili al Sindaco di Carmignano di Brenta nella sua veste istituzionale, sono riconducibili all'Amministrazione comunale, interessata alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è a sua volta candidato deputato al Parlamento italiano;

- rilevato per l'effetto che anche le attività di comunicazione istituzionale realizzate sul profilo Facebook "Eric Pasqualon Sindaco – Noi Carmignano", oggetto di segnalazioni, appaiono in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della loro provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

- ravvisata, pertanto, la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso le pubblicazioni oggetto di segnalazioni a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

ha deciso di procedere a sanzione nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta.

## **18 - Delibera n. 361/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Ordine nei confronti della Provincia Autonoma di Trento** per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** relativa *“alla pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento del comunicato n. 2852 di data 20 settembre 2022 “Vasco Live, una ricaduta di quasi 44 milioni di euro”, il tutto in maniera non conforme all’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale.*

**Decisione e motivazioni.** Agcom ha ritenuto procedere l’applicabilità al caso di specie dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ravvisando la non rispondenza dell’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso il comunicato stampa del 20 settembre 2022 oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000 in quanto

- presa visione dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria, in particolare del comunicato stampa n. 2852 del 20 settembre 2022 dal titolo *“Vasco Live, una ricaduta di quasi 44 milioni di euro”* diramato dall’ufficio stampa della Provincia Autonoma di Trento e pubblicato sul sito istituzionale <https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it>, con il quale sono stati presentati i dati sull’impatto economico dell’evento del 20 maggio 2022 ed allegate slides e video relativi alla presentazione;
- ha rilevato che l’attività di comunicazione effettuata dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la pubblicazione del comunicato stampa in questione appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto i contenuti del comunicato stampa ben avrebbero potuto essere diffusi al di fuori del periodo elettorale - trattandosi, peraltro, di dati riferiti ad un evento di quattro mesi fa - né il requisito dell’impersonalità per la



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

presenza nei video allegati di rappresentanti istituzionali, in particolare del Presidente della Provincia Maurizio Fugatti con dichiarazioni del seguente tenore  
*“Nei prossimi giorni uscirà un bando dove chi vorrà organizzare eventi sul Trentino Music Arena parteciperà e ci sarà un assegnatario che organizzerà gli eventi per l’anno 2023, 2024 e seguenti”*  
e *“Crediamo che la scommessa sia stata vinta nel senso che l’investimento iniziale con il concerto di Vasco Rossi e ciò che ci sarà in quest’area negli anni a venire dimostreranno questo”*.

### **19 - Delibera n. 363/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Benevento** per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alla pubblicazione di *“un post sulla pagina Facebook di Clemente Mastella Sindaco \ Facebook circa la realizzazione di un campo da golf sito nel comune di Benevento per il valore di 20 milioni”*.

**Decisione e motivazioni.** Agcom

- rilevato che il post oggetto di segnalazione e il profilo Facebook *“Clemente Mastella Sindaco”* sul quale il post medesimo risulta pubblicato non contengono link di collegamento alla pagina Facebook istituzionale o al sito del Comune di Benevento né altri elementi di riconducibilità diretta all’ente;
- ritenuto che il riferimento alla carica di Sindaco contenuto nel profilo Facebook *“Clemente Mastella Sindaco”* e nel post oggetto di segnalazione non sia sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l’iniziativa all’Amministrazione comunale di Benevento;
- ritenuto inoltre che, con riferimento alla pubblicazione del post del 22 settembre 2022 sul profilo Facebook *“Clemente Mastella Sindaco”* (*“A Benevento sorgerà il più grande campo da golf del Mezzogiorno d’Italia [...]”*), gli accertamenti istruttori non evidenziano

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riferibili all'Amministrazione comunale di Benevento;

- ha ritenuto pertanto, che l'iniziativa oggetto di segnalazione esula dal novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150 del 2000 per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000 e ha ritenuto la non applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale.

In merito a questa casistica si vedano anche le Delibere n. 272/22/CONS (numero 22 del presente documento), n. 349/22/CONS (numero 27), n. 351/22/CONS (numero 23), n. 393/22/CONS (numero 38), n. 394/22/CONS (numero 39).

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **B – PRESENZA DEL LOGO O STEMMA, CONCESSIONE DI PATROCINIO**

La concessione del patrocinio con utilizzo del logo rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali e, in quanto tale, costituisce attività di comunicazione, assolvendo la funzione di rendere nota la volontà dell'ente di approvare le finalità dell'iniziativa oggetto di patrocinio.

Quanto all'apposizione dei loghi ai messaggi di comunicazione istituzionale in periodo di campagna elettorale e referendaria, con circolare del 20 marzo 2015 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno invitare le Amministrazioni centrali dello Stato al più rigoroso rispetto dei requisiti posti dall'articolo 9 della legge 28/2000, raccomandando la realizzazione di messaggi di comunicazione istituzionale "in forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica".

Secondo la linea interpretativa di Agcom, l'utilizzo del logo dell'ente in un'attività di comunicazione istituzionale deve essere sempre considerato con particolare attenzione in periodo di par condicio elettorale, in quanto elemento caratterizzante della provenienza della comunicazione e, proprio per questo, tale da privare del requisito dell'impersonalità la comunicazione stessa.

Dall'analisi delle Delibere Agcom assunte nel tempo è emersa un'eccezione nel caso in cui l'uso del logo si debba considerare funzionale all'assolvimento di un obbligo e abbia una ristretta diffusione (Delibera n. 369/14/CONS).

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **20 - Delibera n. 273/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Deruta (PG)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** relativa alla diffusione di un volantino di invito ad una giornata di fitness recante il logo del Comune di Deruta.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità

- esaminata la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota dell'8 giugno 2022, con la quale il Sindaco del Comune di Deruta nell'affermare che l'utilizzo del logo del Comune è stato regolarmente concesso, allega copia dell'atto di concessione del Patrocinio adottato in data 22 aprile 2022;
- presa visione della documentazione fotografica, allegata alla segnalazione, consistente in un post pubblicato sul profilo Facebook denominato "*Bull's Academy*", in data 28 maggio 2022, con il quale si prospetta lo svolgimento di un *fitness day* il giorno 5 giugno 2022 e si mostra la locandina dell'evento con i loghi degli sponsor e, in alto a destra, lo stemma del Comune di Deruta;
- considerato che la concessione dei patrocini con utilizzo del logo rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali e, in quanto tale, costituisce attività di comunicazione, assolvendo la funzione di rendere nota la volontà dell'ente di approvare le finalità dell'iniziativa oggetto di patrocinio;
- ritenuto che sebbene la diffusione del post oggetto di segnalazione ad opera della *Bull's Academy* non sia attribuibile all'Amministrazione del Comune di Deruta, la concessione del patrocinio avvenuta in data 22 aprile 2022 e relativa all'evento che si

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

è svolto il 5 giugno 2022, è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000 come definite dall'art. 1 della legge;

- rilevato che la predetta iniziativa di comunicazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022 e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto avvenuta successivamente alla data di indizione del referendum e alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022;

- rilevato che l'attività di concessione del patrocinio da parte del Comune di Deruta appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la locandina reca il logo del Comune ed è direttamente attribuibile all'Amministrazione che lo rappresenta;

- ritenuto, pertanto, che la concessione del patrocinio integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

ha deliberato di procedere nei confronti del Comune di Deruta.

## **21 - Delibera n. 350/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Ordine nei confronti del Comune di Povoletto (UD)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in merito ad una locandina di promozione di un evento di presentazione di un libro affissa all'interno della bacheca comunale in piazza Libertà

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

(a Povoletto) e pubblicata anche sulla pagina Facebook istituzionale del Comune stesso, nella quale viene riportato, nella parte alta, il logo del Comune e attraverso la partecipazione all'evento stesso del Sindaco del Comune Giuliano Castenetto, seduto tra il pubblico, la cui presenza sarebbe stata sottolineata nell'intervento introduttivo svolto da un assessore della Giunta comunale, per affermare che il Sindaco non sarebbe potuto intervenire in quanto candidato al Senato della Repubblica. Tale evento risultava al Comitato competente patrocinato e organizzato dal Comune in collaborazione con il Gruppo A.N.A. di Povoletto.

**Decisione e motivazioni.** Agcom ha ritenuto di procedere alla sanzione del Comune

- ritenendo che l'attività di comunicazione posta in essere dall'Amministrazione comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissata per il giorno 25 settembre 2022, attraverso la diffusione di locandine relative a un evento patrocinato e il patrocinio stesso conferito dal Comune all'evento integrano la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;
- considerando che la concessione dei patrocini con utilizzo del logo rappresenta una forma di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione a un'iniziativa ritenuta meritevole rispetto alle proprie finalità istituzionali e, in quanto tale, costituisce attività di comunicazione, assolvendo la funzione di rendere nota la volontà dell'ente di approvare le finalità dell'iniziativa oggetto di patrocinio;
- e rilevando che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso il patrocinio dell'evento menzionato, nonché con l'affissione e diffusione, rispettivamente in forma cartacea e telematica, delle relative locandine come sopra descritte appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che le locandine recano il logo del Comune e, pertanto, sono direttamente attribuibili all'Amministrazione che lo rappresenta.

Al riguardo si vedano anche le Delibere n. 139/22/CONS (numero 1 del presente documento), n. 167/22/CONS (la numero 2), n. 169/22/CONS (numero 3), n. 184/22/CONS (numero 5), n. 196/22/CONS (numero 31), n. 197/22/CONS (numero 37), n. 198/22/CONS (numero 6), n. 199/22/CONS (numero 24), n. 200/22/CONS (numero 7), n. 223/22/CONS (numero 8), n. 255/22/CONS (numero 9), n. 268/22/CONS (numero 11), n. 346/22/CONS (numero 17).

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza


## **C – ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE EFFETTUATA DALL'UFFICIO STAMPA DELL'ENTE**

Come richiamato nella premessa, la ratio alla base dell'art. 9 della Legge n. 28/2000 non è quella di annullare la comunicazione istituzionale durante i periodi di campagna elettorale, peraltro sempre più frequenti, quanto quella di prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale, che cioè l'attività di comunicazione istituzionale dia vita ad una forma parallela di campagna elettorale, sottratta a qualsiasi tipo di regolamentazione. Interviste, conferenze stampa, presentazioni di iniziative e realizzazioni, pubblicazioni di risultati della gestione, possono all'occasione trasformarsi in altrettante forme surrettizie e difficilmente controllabili di comunicazione politica, non meno efficaci di quelle ufficiali.

Tali informazioni devono soddisfare i requisiti a cui l'art. 9 àncora la deroga: il requisito dell'impersonalità e dell'indispensabilità per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni.

L'attività di informazione e comunicazione posta in essere dall'Amministrazione comunale attraverso la pubblicazione di comunicati stampa che non presentano i requisiti di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni dell'ente e di impersonalità, integra il divieto di comunicazione delle pubbliche amministrazioni durante le campagne elettorali sancito dall'art. 9 della legge n.28/2000.





Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **22 - Delibera n. 272/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del comune di Somma vesuviana (Napoli)** per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** con la quale è stato denunciato che “a partire dal 7 aprile scorso “*il dott. Ragosta Giuseppe addetto stampa del Comune di Somma Vesuviana [...] ha continuato ad inviare e dunque diffondere ai media dalla mail ufficio.stampa@sommavesuviana.info [...] comunicati stampa di chiara natura propagandistica a favore dell'attuale Sindaco Di Sarno e candidato alle amministrative del 12/06/2022*” a cui vanno aggiunti alcuni video “*diffusi sui canali social del Comune di Somma Vesuviana e su quella del sindaco di Sarno*”.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha deciso di procedere alla sanzione nei confronti del Comune avendo

- rilevato che le attività di comunicazione segnalate sono state realizzate dal Comune di Somma Vesuviana attraverso la casella di posta elettronica istituzionale all'indirizzo [ufficio.stampa@sommavesuviana.info](mailto:ufficio.stampa@sommavesuviana.info) e, quanto alla locandina sulla giornata di microchippatura gratuita dei cani, attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale costituiti dal profilo Facebook <https://it-it.facebook.com/comunesommavesuviana> e dal sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.sommavesuviana.na.it/>, fatta eccezione per le pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali, che esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nel citato articolo 9 legge 28 del 2000;
- rilevato che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Somma Vesuviana attraverso la divulgazione dei comunicati stampa in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo, come relativamente ai comunicati *“Campania e Calabria unite nella Biodiversità”*, *“basolato strada romana a Somma”*, *“Nelle chiese sotterranee del ‘300”*, *“Domani il primo olivo della Madonna in Campania”* e *“Cimitero Somma”*, né il requisito dell'impersonalità per quei comunicati che, pur indifferibili, come *“discarica Monte Somma”* e *“Concorso a Somma Vesuviana”*, recano tuttavia commenti del Sindaco e di assessore al ramo con espressioni di soddisfazione e di enfasi del seguente tenore: *”Dobbiamo tutelare il nostro patrimonio ambientale. Su segnalazione di alcuni cittadini della presenza di eventuali rifiuti, abbiamo individuato il luogo e ho informato i carabinieri. Arrivati sul posto abbiamo trovato, in Montagna, sul Monte Somma, nei pressi di Cupa Fontana, un furgone pieno di rifiuti. Con ogni probabilità sarebbero scarti di auto e di lavorazione. Sul luogo i carabinieri di Somma Vesuviana, intervenuti prontamente. Saranno gli inquirenti ad individuare i proprietari del furgone e ad approfondire le indagini. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana”*, *“Siamo la prima Amministrazione comunale che sta cercando di portare a conclusione la pluridecennale situazione dei loculi della Congrega del Santo Rosario, ben 316 [...] D'Avino: Entro Agosto dovrebbero terminare lavori alla Congrega del Santo Rosario”* e *“Concorso a Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana): Parte il Concorso Asmel. C'è tempo fino al 12 Maggio per presentare le candidature. È possibile inoltrare la domanda di candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma [...] con accesso tramite SPID. Sergio D'Avino (Assessore al Personale): Andiamo a migliorare ulteriormente i servizi al cittadino, rafforzando dunque la macchina amministrativa”*;

- rilevato, in particolare, che il comunicato stampa pubblicato con locandina in data 12 maggio 2022 sul sito istituzionale dal titolo *“Giornata di microchippatura gratuita - Sabato 14 Maggio 2022”*, diffuso anche sul profilo istituzionale Facebook del Comune di Somma Vesuviana (14 maggio 2022) e ancora disponibile, reca il logo del Comune di Somma Vesuviana, nonché quello della Regione Campania e dell'Asl

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Napoli3Sud, la data, l'ora e il luogo dell'appuntamento, e il seguente testo: *“Giornata di microchippatura gratuita Sabato 14 maggio 2022 dalle 9:30 alle 13:30. In Piazza Vittorio Emanuele III. I proprietari di cani non ancora iscritti all’Anagrafe Canina Informatizzata Regionale potranno effettuare la microchippatura del proprio animale presentandosi con un documento di identità e codice fiscale. È buona norma accompagnare i propri cani al guinzaglio o con altri mezzi di contenimento e portare con sé strumenti per la rimozione delle deiezioni”;*

- e considerato che gli stessi comunicati risultano ancora presenti nel profilo Facebook di Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana, a sua volta ricandidato Sindaco, al seguente indirizzo <https://it-it.facebook.com/SalvatoreDiSarnoSindaco>, ed in particolare quelli relativi al Concorso a Somma Vesuviana (28 aprile 2022) con il link al sito web dell’Asmel (<https://www.asmel.eu.it>), Discarica rifiuti (11 maggio 2002) e Olivo della Madonna con annesso video (15 maggio 2022). A proposito, Agcom, seppur ha rilevato che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Somma Vesuviana attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal dott. Salvatore Di Sarno e ritenuto che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente; ha però rilevato che il profilo Facebook di Salvatore Di Sarno riporta la dicitura *“Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana”* e tra le informazioni risulta l’indicazione del numero di telefono corrispondente allo staff del Sindaco (081.8939108), come si evince dal sito web istituzionale. Ritenuto che l’indicazione della carica istituzionale e il collegamento al sito web del Comune nel profilo Facebook in questione rappresentano chiari elementi della correlazione di tale contenuto del profilo personale di Salvatore Di Sarno Sindaco con il sito istituzionale dell’ente e ritenuto pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del dott. Salvatore Di Sarno - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo;

- ritenuto quindi che la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco di Somma Vesuviana nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione comunale, interessata alle elezioni del 12 giugno 2022, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco;
- rilevato per l'effetto che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo Facebook "*Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana*", oggetto di segnalazione, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità e ravvisata, pertanto, la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso i comunicati stampa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000.

### **23 - Delibera n. 351/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Ordine nei confronti della Regione Umbria** per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in merito alla notizia diffusa in data 12 settembre 2022 dall'Agencia Umbria Notizia, notiziario quotidiano per la stampa e le radiotelevisioni, a cura


Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

dell'Ufficio stampa della Giunta Regionale dell'Umbria, con il lancio dal titolo *“Ferrovie: domani, martedì 13 settembre, riapertura della tratta Ponte San Giovanni - Perugia”*, *In chiusura del dispaccio viene specificato che al termine della tratta “ci saranno i saluti istituzionali delle autorità presenti”*. Nell'esposto è stato altresì segnalato che il giorno seguente la stessa Agenzia diramava alle redazioni un comunicato stampa in cui venivano riportate le dichiarazioni virgolettate della Presidente della Regione e dell'Assessore ai trasporti Enrico Melasecche, con tanto di indicazione esplicita di *“allegato: comunicato FS Italiane — immagini ed interviste Avinews”* ovvero l'agenzia video che, su richiesta e commissione della stessa Regione, diffonde contenuti ai media locali e nazionali. Lo stesso comunicato veniva poi pubblicato sulla home page della Regione Umbria e inserito tra le notizie del giorno dell'Agenzia Umbra Notizie[...].

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha ritenuto di procedere alla sanzione della Regione Umbria

- preso atto che la notizia della riapertura del collegamento ferroviario riporta, virgolettate, le dichiarazioni della Presidente della Regione Umbria: *“Da oggi riparte il collegamento ferroviario tra Perugia Sant’Anna e Ponte San Giovanni. (...) Dopo 3 anni di lavoro, 24 treni torneranno a unire quotidianamente il quartiere di Ponte San Giovanni e, passando per Piscille, il centro storico. Un giorno importante per i nostri trasporti regionali che recuperano un collegamento cruciale, utile a pendolari e turisti e che permetterà anche un decongestionamento delle arterie stradali. Questa è solo una delle importanti tappe che ci attendono, la stessa cosa è prevista per le tratte Città di Castello – San Sepolcro e Ponte San Giovanni – Terni entro il 2026 grazie al PNRR, come assicurato dalla convenzione con RFI e dal prezioso lavoro di interlocuzione svolto dall’assessore regionale alle infrastrutture. Presto l’Umbria tornerà dunque ad essere collegata su ferro da Nord a Sud (...) ripristinando e rafforzando la Ferrovia Centrale Umbra”*;

- preso atto che la medesima notizia riporta virgolettato quanto dichiarato dall'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche: *“La Legge 26 febbraio 1992 n.*



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*211, ben 30 anni fa, ha stanziato finanziamenti per l'originario intervento (...). L'assegnazione di risorse statali destinate alla realizzazione di interventi diretti al risanamento tecnico economico della FCU, per i quali si è proceduto ad uno specifico accordo di programma tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione è stato sottoscritto l'11/12/2002. (...) Ai primi di luglio del 2019 subentra RFI ad Umbria Mobilità ed i lavori realizzati erano circa 1/5 del quadro economico complessivo. Siamo riusciti a fare ripartire il tutto e, superando pandemia, aumento prezzi, guerra che ha sconvolto il mercato siamo riusciti a realizzare il restante 80 per cento dei lavori in soli due anni tra il 2021 e il 2022. La giunta regionale nel frattempo ha combattuto per ottenere 163 milioni dal PNRR con cui si andrà a completare la totale riapertura della FCU da Terni a Sansepolcro prevista per il giugno 2026. Nella convenzione firmata con RFI è stata inserita la clausola per la riclassificazione della intera dorsale da 16 a 18 tonnellate per asse, obiettivo mai previsto prima, in modo da parificare definitivamente la FCU alle linee nazionali. Con l'apertura della intera dorsale Terni-Sansepolcro verrà riattivata la linea elettrica utilizzando i 4 elettrotreni "Minuetto", seminuovi ma giacenti da anni alla stazione di Umbertide sia i moderni ETR104 denominati "Pop", disponibili sul mercato. Nel 2021 la Regione ha partecipato ai bandi Pinqua con il progetto "Vivere l'Umbria" classificatosi ai primi posti della graduatoria che prevede il rilancio della FCU dal punto di vista turistico, con la riqualificazione delle stazioni. Siamo intanto riusciti a chiudere il primo dei quattro passaggi a livello della tratta nord e ci accingiamo a chiudere i due sulla tratta sud";*

- rilevato che la pubblicazione dei comunicati segnalati ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022;

- rilevato che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dalla Regione Umbria attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della notizia sulla riapertura della tratta ferroviaria Ponte San Giovanni-Perugia appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare,

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

non è ravvisabile il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità dell'iniziativa ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tale notizia ben avrebbero potuto essere diffusa al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, l'indicazione di soggetti istituzionali – la Presidente della Regione Umbria e l'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche – e le dichiarazioni degli stessi, fedelmente riportate, rendono la predetta attività di informazione non conforme a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000;

- verificato che i comunicati segnalati sono risultati ancora accessibili sul sito istituzionale della Regione Umbria alla data 23 settembre 2022;
- ritenuto, pertanto, che la pubblicazione dei comunicati segnalati sul sito istituzionale della Regione Umbria integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000.

In relazione a questa casistica si vedano anche le Delibere n. 167/22/CONS (numero 2 del presente documento) e la n. 361/22/CONS (numero 18).



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **D – COMUNICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ, COMUNICAZIONI SU TEMI DI INTERESSE GENERALE**

Si tratta di iniziative non strettamente legate all'attività dell'ente, ma ritenute di interesse per la collettività.

Alle PA non è impedito di continuare, durante i periodi di par condicio elettorale, a fornire ai propri cittadini notizie ritenute necessarie, mediante i mezzi a disposizione di una PA; infatti, l'esigenza di fornire senza indugio tali notizie fa sì che la relativa attività comunicativa soddisfi il requisito della indispensabilità. È sempre necessario però che tale comunicazione soddisfi anche il principio dell'impersonalità (ad esempio molte delle comunicazioni potrebbero essere fatte da un Dirigente o da un funzionario della PA garantendo così l'autenticità della fonte, così evitando un organo titolare).

### **24 - Delibera n. 199/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Buccinasco (MI)** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione alla pubblicazione sul profilo Facebook del Sindaco in carica, Rino Pruiti di *una foto di lui al mercato cittadino "Km 0" in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Buccinasco sotto il gazebo di proprietà comunale, con tanto di stemma istituzionale stampato sullo stesso*".

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha deliberato di procedere nei confronti del Comune di Buccinasco ritenendo che



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- seppure la pubblicazione delle fotografie e del post è avvenuta su un profilo Facebook non riconducibile all'Amministrazione comunale, tuttavia a rilevare non è la pubblicazione del post, bensì l'installazione, presso il mercato cittadino "Km0" del gazebo che, come si evince dalle foto e dalle controdeduzioni del Comune di Buccinasco, riporta il logo dell'ente e la denominazione "Comune di di Buccinasco";
- che l'attività di comunicazione di cui al predetto gazebo - (*"... dall'inizio della pandemia, in qualità di sindaco (e non di candidato alle elezioni) sono presente con il gazebo del Comune presso il mercato Km 0 della seconda e quarta domenica del mese per incontrare i cittadini e informarli sull'emergenza sanitaria e per per sincerarmi delle condizioni di salute dei cittadini e delle loro famiglie. Un'abitudine che non ho mai interrotto e che continuo a fare a tutela della cittadinanza"* (cit. controdeduzioni del Comune nella persona del Sindaco) - non è né indispensabile per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente, né indifferibile, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, né impersonale, stante la presenza del logo e della denominazione "Comune di Buccinasco";
- che la presenza del logo e della denominazione dell'ente non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse;
- inoltre ritenendo di assimilare la comunicazione recata dal gazebo a quella di cui ai totem pannellati predisposti dal Comune di Firenze, qualificata dall'ordinanza cautelare n. 191/2008, confermativa del decreto presidenziale n. 112/2008 della sezione II del Tar Toscana, quale comunicazione istituzionale non impersonale e non indispensabile;
- che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 9, ha temperato le esigenze di trasparenza con quelle di garanzia dell'equilibrio della competizione elettorale, stabilendo un sacrificio, temporaneamente limitato, delle prime, a favore delle seconde.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **25 - Delibera n. 221/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Barbarano Romano** per la presunta violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28.

**Segnalazione** relativa alla pubblicazione sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di *una comunicazione rivolta alla cittadinanza relativa ad una questione locale oggetto di dibattito politico* (post oggetto di segnalazione: *“Parco Marturano, i fontanili sono pieni?”*).

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità, preso atto dell'adeguamento spontaneo del Comune di Barbarano Romano che ha rimosso il post oggetto di segnalazione *“Parco Marturano, i fontanili sono pieni”*, ha ritenuto di archiviare il procedimento.

## **26 - Delibera n. 258/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Abbiategrasso (MI)** per la presunta violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000 n. 28.

**Segnalazione** relativa alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di comunicati, i quali, ad avviso del segnalante, sono finalizzati a fare propaganda politica dopo la data di convocazione dei comizi elettorali.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità, preso atto della rimozione dei post da parte dell'Amministrazione subito dopo la contestazione e preso atto del fatto che il comunicato ancora presente sul sito istituzionale del Comune al momento dell'istruttoria relativo all'avvio dei lavori nell'area verde pubblica denominata *“Parco Augusto Rosetta”* di Via Mozart per la creazione di un'area Calisthenics

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Fitness, risulta essere privo di riferimenti alla persona del Sindaco o di altri amministratori dell'ente, e quindi apparentemente riconducibile ad un'attività di informazione svolta in favore della cittadinanza, ha proceduto all'archiviazione del procedimento in ragione dell'adeguamento spontaneo da parte del Comune di Abbiategrasso.

## **27- Delibera n. 349/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Siena** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alla pubblicazione di comunicati stampa sul sito web istituzionale del Comune di Siena e trasmessa agli organi di informazione a partire dal 12 agosto 2022, mettendo in evidenza il ruolo e le dichiarazioni del Sindaco e di vari Assessori, "fra i quali: 1) turismo a Siena, *raggiunti nel 2022 i livelli pre-Pandemia* 24.08.22. 2) *Fondi PNRR, il Comune proietta Siena nel futuro*, 24.08.22. 3) *Palio, il ringraziamento del Sindaco De Mossi a tutti i dipendenti comunali*, 24.08.22. 4) *Trasporto scolastico, servizi navetta gratuiti*, 23.08.22. 5) *Corsi gratuiti di autodifesa per donne e ragazzi*, 23.08.22. 6) *Comune di Siena, attivato lo sportello di ascolto per i dipendenti*, 19.08.22. 7) *Fondi commerciali, ripuliti alcuni spazi cittadini*, 12.08.22".

**Decisione e motivazioni.** Agcom, prendendo atto dell'adeguamento intervenuto da parte del Comune di Siena, ha ritenuto tuttavia di adottare un provvedimento sanzionatorio ritenendo che la diffusione dei comunicati stampa da parte del Comune integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000. Nel dettaglio

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- rilevando che, successivamente all'invito all'adeguamento formulato dal Corecom, permangono sul sito del Comune comunicati stampa recanti dichiarazioni in cui, sebbene sia stato eliminato il nome dei rappresentanti, è manifesta l'attribuzione all'Amministrazione e ai suoi organi titolari dell'iniziativa di comunicazione istituzionale. A titolo esemplificativo si riportano il comunicato stampa dell'8 settembre 2022 *“Progetto Alta Velocità, pieno appoggio del Comune di Siena”* recante *“Plauso all’iniziativa, pieno supporto e fattiva collaborazione del Comune: è il commento di Palazzo Pubblico alla conferenza stampa congiunta tra le Camere di Commercio di Siena - Arezzo e di Perugia per rilanciare il progetto di una stazione dell’Alta Velocità a servizio di un territorio tanto vasto quanto, oggi, insufficientemente collegato. Il Comune di Siena accoglie con estremo favore l’avvio di un’azione congiunta tra gli enti camerali dei tre territori. Schierando il proprio pieno peso e la propria convinta iniziativa politico-amministrativa e progettuale sul superamento dell’antica impasse che ha fin qui impedito di individuare la possibile sede della nuova stazione di Alta Velocità. (...)”* e il comunicato stampa del 16 settembre 2022 *“Monte dei Paschi, il Comune di Siena: “Passaggio cruciale per la salvezza e il rilancio della banca”* recante *“Quello avvenuto ieri è un passaggio decisivo, che confidiamo entrerà nella lunga e gloriosa storia del Monte dei Paschi di Siena come il momento di svolta nel percorso di salvezza e rilancio della più antica banca del mondo”. È il commento di Palazzo Pubblico alla notizia dell’approvazione, da parte dell’assemblea di Mps, dell’aumento di capitale da 2.5 miliardi di euro, che sarà in parte finanziato dal Tesoro e in parte dal mercato. (...)”*;

- e rilevando che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione di comunicati stampa volti a esternare dichiarazioni dell'Amministrazione appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**

Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

rileva che l'attribuzione delle dichiarazioni al Comune e al "Palazzo pubblico", inequivocabilmente imputa la volontà all'ente in parola e ai suoi organi titolari.

A proposito di tale casistica si veda anche la Delibera n. 351/22/CONS (numero 23 del presente documento).

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **E – NOTIZIARIO COMUNALE, BILANCIO DI FINE MANDATO, DISTRIBUZIONE DI FASCICOLI/OPUSCOLI/VOLANTINI, CARTELLONI E MANIFESTI PUBBLICITARI**

Come da orientamento consolidato dell’Autorità, le informazioni relative alle attività svolte nei quinquenni amministrativi sono oggetto dell’adempimento all’obbligo previsto dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011 - che i Comuni sono tenuti a redigere per ottemperare a specifici obblighi di trasparenza amministrativa - attraverso la pubblicazione integrale sul sito istituzionale degli enti della Relazione di fine mandato quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti; i documenti di sintesi estrapolativi e sintetici di alcune sue parti, invece, assolvono ad una funzione chiaramente propagandistica delle Amministrazioni uscenti.

### **28 - Delibera n. 152/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)


**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Milano** per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** relativa al fatto che, a partire dal 19 aprile u.s., *«sono apparsi in numerosi luoghi della città di Milano cartelloni pubblicitari, banner, affissioni a led inerenti all’evento “Forum del Welfare” con l’immagine dell’Assessore ai servizi sociali del Comune di Milano Lamberto Bertolè, il logo del Comune di Milano, lo slogan “Milano città giusta - costruiamola insieme”, nome e cognome dell’assessore e carica ricoperta»*.

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- rilevato che l'attività di comunicazione istituzionale, oggetto di segnalazione, realizzata dal Comune di Milano attraverso l'affissione, in diversi luoghi della città di Milano, di manifesti e cartelloni pubblicitari relativi all'evento *"Forum del Welfare"* non presenta il requisito di impersonalità cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, pur essendo ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in ragione dell'esigenza di informare i cittadini sullo svolgimento delle attività connesse all'iniziativa *"Forum del Welfare"* finalizzata a creare *"opportunità di confronto tra le esigenze della città e la maturazione di opportune risposte amministrative"* e di indifferibilità con riferimento alla circostanza che gli eventi sono stati programmati nel periodo *"dal 26 aprile al 2 maggio 2022"*, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto il materiale informativo riporta l'immagine, il nome e la carica istituzionale dell'Assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano Lamberto Bertolè;
  - ravvisata, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;
  - preso atto tuttavia che il Comune di Milano immediatamente dopo la segnalazione ha *"provveduto a sostituire i manifesti e le locandine relative all'evento con altro materiale avente una grafica impersonale"* ;
  - ritenuto che la sostituzione del materiale informativo, oggetto di segnalazione, *"avvenute per quelle digitali a partire dal 20 aprile 2022 e per quelle cartacee in data 22 aprile 2022"*, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge recati dall'art. 9 della legge n. 28/2000;
- ha ritenuto per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **29 - Delibera n. 153/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Buccinasco (MI)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione alle seguenti attività di comunicazione:

– *Facebook*

1 - *Video diretta del 1 maggio in cui si inaugura "Open Stage" con intervento iniziale del Sindaco e dell'Assessore (in allegato screen)*

*<https://www.facebook.com/Comune.Buccinasco/videos/5276756795709570>*

2 - *Foto artistica:*

*[https://www.facebook.com/Comune.Buccinasco/photos/](https://www.facebook.com/Comune.Buccinasco/photos/a.742044695869391/7435845663155894)*

*[a.742044695869391/7435845663155894](https://www.facebook.com/Comune.Buccinasco/photos/a.742044695869391/7435845663155894)*

– *Periodico comunale con notizia ufficiale datata 28 aprile:*

*<https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/buccinasco-informazioni-maggio>*

– *Sito internet*

1 - *Contenuto sito datato 28 aprile:*

*<https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/buccinasco-il-nostro-25-aprile-il-video>*

2 - *Contenuto sito datato 2 maggio (ricondiviso sui social con integrazione utilizzata su sito candidato):*

*<https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/fugge-con-una-targa-rubata-preso-dalla-polizia-locale-di-buccinasco>*;

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità ha proceduto a sanzionare il Comune di Buccinasco

- ritenuto che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'Amministrazione comunale attraverso la pubblicazione sulla



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

home page del sito istituzionale dell'ente e sulla pagina Facebook costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

- rilevato che l'adeguamento spontaneo riscontrato dal Comitato non ha riguardato tutte le comunicazioni oggetto di contestazione, essendo la comunicazione relativa al periodico comunale del mese di maggio 2022 ancora disponibile sul sito del Comune di Buccinasco al link <https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/page/32759>;

- ritenuto di condividere la proposta di archiviazione fatta dal Corecom per le comunicazioni di cui alla segnalazione del 2 maggio relative alla pubblicazione sul profilo Facebook del video della diretta del 1° maggio in cui si inaugura Open Stage, con intervento iniziale del Sindaco e di una foto artistica e i video pubblicati sul sito relativi alla ricorrenza del 25 aprile e ad un intervento della polizia locale, e di cui alla segnalazione del 5 maggio, perché non oggetto di contestazione, ma ritenendo ancora sussistente la violazione riferita alla comunicazione di cui al periodico comunale maggio 2022;

- ritenuto infatti, che il periodico comunale, pur non contenendo pagine politiche o interventi degli amministratori in carica, riporta alcune notizie con valenza propagandistica delle iniziative dell'Amministrazione uscente, in considerazione, soprattutto, che il Comune di Buccinasco è interessato dalla competizione elettorale;

- rilevato che il periodico riporta il logo del Comune sulla prima pagina;

- ritenuto, inoltre, che le notizie riportate, ad eccezione delle informazioni sulle elezioni, non sono indispensabili e indifferibili.

### **30 - Delibera n. 154/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di La Spezia** per la presunta violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 20000 n. 28.

**Segnalazione** in merito al fatto che *“sul quotidiano La Nazione del 9 aprile scorso - nella cronaca spezzina - è comparsa un’inserzione a pagamento [...] dal titolo “La Spezia le tasse più basse della Liguria”, (con lo stemma del Comune di La Spezia) all’evidente scopo di far risaltare un indimostrato minor carico di tali oneri nel Comune della Spezia rispetto a quelli di Genova, Imperia e Savona” e di “promuovere l’immagine politica e l’attività istituzionale dell’ente, favorendo una rappresentazione positiva dell’opzione elettorale in favore della maggioranza uscente”, il tutto in maniera non conforme all’applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale.*

**Decisioni e motivazione.** L’Autorità

- accertato che tale attività di comunicazione è stata realizzata dal Comune di La Spezia per effetto dello stanziamento di apposite somme per la campagna “Comunicazione 2022”, commissionata al quotidiano in questione;

- preso atto della volontà dell’ente al ravvedimento operoso e che il Comune di La Spezia ha provveduto alla pubblicazione sul sito web istituzionale di un messaggio recante l’avvenuta violazione a far data dal 4 maggio 2022 e per la durata di quindici giorni, come risulta dall’accertamento del Comitato competente;

ha ritenuto che l’attività di pubblicazione del messaggio di avvenuta violazione in questione è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge e pertanto ha proceduto all’archiviazione del procedimento.

### **31 - Delibera n. 196/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Ordine nei confronti del Comune di Rignano sull'arno (FI)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alla distribuzione ai cittadini e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del *"Bilancio di fine mandato 2017 – 2022"*.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità,

- presa visione della documentazione fotografica relativa alla pubblicazione cartacea dal titolo *"Bilancio sociale di fine mandato 2017-2022"* - recante il logo del Comune di Rignano sull'Arno e della home page del sito istituzionale del Comune di Rignano sull'Arno dalla quale risulta consultabile la pubblicazione denominata *"Bilancio sociale di fine mandato 2017-2022"* composta da 43 pagine e relativa all'illustrazione delle attività svolte e delle iniziative assunte dall'Amministrazione comunale durante il proprio mandato (tale pubblicazione contiene un'introduzione a firma del Sindaco Daniele Lorenzini e una vasta documentazione fotografica relativa ad attività e opere riferibili all'Amministrazione comunale);

- rilevato che le attività di informazione e comunicazione effettuata dall'Amministrazione comunale di Rignano sull'Arno appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni contenute nella pubblicazione denominata *"Bilancio sociale di fine mandato 2017-2022"* sono relative alle attività svolte dall'Amministrazione nel corso del proprio mandato e non risultano, pertanto, essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente. Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che la pubblicazione *"Bilancio sociale di fine mandato 2017-2022"* riporta il logo del Comune di Rignano sull'Arno e, alle pagine 2 e 3, una lettera introduttiva sottoscritta dal Sindaco Daniele Lorenzini, con l'indicazione della

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

sua carica istituzionale, in cui vengono presentate le attività svolte dall'Amministrazione comunale. La pubblicazione oggetto di segnalazione appare diretta a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'ente (*"Il nuovo volto del Comune. Com'è cambiato in questi anni, come cambierà"*);

- considerato che la pubblicazione *"Bilancio sociale di fine mandato 2017- 2002"* è del tutto distinta dalla relazione di fine mandato prevista dall'art. 4 del d.lgs 149/2011 che i comuni sono tenuti a redigere per ottemperare a specifici obblighi di trasparenza amministrativa e che le Linee Guida in materia di bilancio sociale previste dalla Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica sulla *"Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche"*, richiamate dal Comune di Rignano sull'Arno nelle proprie controdeduzioni, non possono essere considerate idonee ad escludere l'applicazione dell'art. 9 della l. 28/2000;

- ha ritenuto che la distribuzione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del volume oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 e ha proceduto alla sanzione del Comune.

### **32 - Delibera n. 216/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti della Regione Liguria** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in relazione *all'iniziativa promossa dalla Regione Liguria denominata "Tour Sanità 2022" e pubblicizzata attraverso manifesti sul territorio ligure. I manifesti contengono una rappresentazione stilizzata della Liguria con l'indicazione delle date degli eventi nei capoluoghi di provincia e nel Tigullio che, in particolare per Genova e La Spezia interessate dal voto amministrativo, si terranno rispettivamente il giorno 6 e il giorno 3 giugno. In mezzo al manifesto*

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*campeggia la scritta "Tour Sanità 2022 dagli Ospedali al territorio: cure eccellenze e innovazione".*

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità

- rilevato che la diffusione delle comunicazioni è riscontrata a decorrere dal 7 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Presidente della Repubblica ha convocato i cinque referendum popolari per domenica 12 giugno;
- ritenuto che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovvero sia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;
- ritenuto che l'attività di comunicazione effettuata dalla Regione Liguria attraverso l'affissione del manifesto "*Tour Sanità 2022 dagli Ospedali al territorio: cure eccellenze e innovazione*" appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità dato che il documento riporta il logo della Regione Liguria in due punti del manifesto, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, non ravvisandosi una scadenza temporale imminente;
- ha ritenuto di procedere nei confronti della Regione Liguria ritenendo l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

### **33 - Delibera n. 217/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Cairo Montenotte (SV)** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Segnalazione** in relazione alla pubblicazione sul sito istituzionale del bilancio di fine mandato al link <https://www.comunecairomontenotte.it/lamministrazione-comunale-presenta-ilbilancio-di-fine-mandato-2017-2022/> (poi rilanciato anche sulla pagina Facebook della lista “Noi per Cairo” del sindaco uscente).

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità

- rilevato che il profilo Facebook su cui è stato rilanciato il link di cui al bilancio di fine mandato non è riconducibile all’ente, ma è il profilo di una lista;
  - rilevato che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9;
  - ritenuto che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all’articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovvero sia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l’efficace assolvimento dei doveri dell’ente;
  - ritenuto che il legislatore, con la previsione di cui all’art. 9, ha temperato le esigenze di trasparenza con quelle di garanzia dell’equilibrio della competizione elettorale, stabilendo un sacrificio, temporaneamente limitato, delle prime, a favore delle seconde;
  - ritenuto che la comunicazione posta in essere sul sito istituzionale del Comune di Cairo Montenotte attraverso la pubblicazione del bilancio di fine mandato in data 31 maggio non è impersonale, in quanto riporta il logo dell’ente e le fotografie dei componenti dell’Amministrazione;
  - ritenuto che tale comunicazione, stante il divieto di cui all’art. 9 della legge 28/2000, non è indispensabile e non è indifferibile;
- ha deliberato di procedere nei confronti del Comune.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

### 34 - Delibera n. 219/22/CONS

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Piombino Dese (PD)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento all'invio per posta di una lettera, contenente il logo del Comune e firmata dal vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici, a 700 cittadini che avevano precedentemente presentato delle osservazioni a una delibera relativa agli strumenti urbanistici del piano comunale, poi modificata a causa del venir meno del contributo finanziario della Regione, e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente di una "storia" per 24 ore con la quale si condivideva il post della lista "Noi Con Voi" del candidato sindaco uscente Mason per accedere alla pagina Facebook della lista in questione e all'elenco dei comizi programmati. Il Comitato ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale relativamente all'invio delle lettere ai cittadini in quanto prive del requisito dell'impersonalità e ha proposto l'archiviazione della segnalazione relativa alla pubblicazione della storia su Facebook in quanto *"attualmente non è accertabile la sussistenza della violazione, posto che nel profilo Facebook ufficiale del Comune di Piombino Dese il post non è presente"*.

#### **Decisione e motivazioni.** L'Autorità

- esaminata la documentazione istruttoria e, in particolare, la lettera inviata dal Vice Sindaco, ove è riportato il logo del Comune e la firma autografa con indicazione del suo ruolo di assessore ai lavori pubblici, la quale si caratterizza per avere finalità di comunicazione non pertinenti l'assolvimento delle funzioni dell'ente. In particolare, il testo presenta contenuto e stile tipici della propaganda elettorale, con passaggi quali *"...l'Amministrazione ha condiviso fin dal primo momento le perplessità che hai sollevato sul progetto..."*;

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- presa visione della home page del sito istituzionale del Comune di Piombino Dese dalla quale risulta che attualmente la storia oggetto della segnalazione non è più visibile e ritenuto dunque, di condividere la proposta di archiviazione del Comitato per comunicazioni del Veneto per impossibilità di accertare la violazione relativa alla pubblicazione della storia su Facebook, non più disponibile in rete;
- rilevato che la lettera in cui vengono presentate le attività svolte dall'Amministrazione comunale e la condivisione della posizione dei cittadini come espressa nelle osservazioni al piano comunale, oggetto di segnalazione, riporta il logo del Comune di Piombino Dese e la firma del Vice Sindaco con indicazione del suo ruolo di Assessore ai lavori pubblici ed è pertanto espressa emanazione dell'Amministrazione comunale in quanto proveniente dall'Organo che la rappresenta;
- ritenuto che l'attività di informazione e comunicazione posta in essere dall'Amministrazione comunale di Piombino Dese attraverso l'invio di lettere ai cittadini che avevano espresso le loro osservazioni sugli strumenti urbanistici del piano comunale è riconducibile nel novero delle attività di comunicazione istituzionale previste dalla legge n. 150 del 2000 come definite dall'art. 1 della legge;
- rilevato che l'attività di informazione e comunicazione effettuata dall'Amministrazione comunale di Piombino Dese appare in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto, oltre ad essere già stata convocata una riunione pubblica per condividere gli esiti del procedimento amministrativo per l'adozione degli strumenti urbanistici, gli obblighi di trasparenza amministrativa sono soddisfatti dalla pubblicazione degli atti come motivati, e dunque la comunicazione sull'esito del procedimento di approvazione del piano comunale non si annovera tra le attività di assolvimento delle funzioni dell'ente.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

Quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che le lettere riportano il logo del Comune di Piombino Dese e sono sottoscritte dal Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici Luigi Benozzi, con l'indicazione della sua carica istituzionale. Inoltre, il contenuto delle lettere oggetto di segnalazione appare diretto a proporre un'immagine dell'operato dell'Amministrazione uscente sintonica e complice con quelle dei cittadini destinatari;

- ha ritenuto, pertanto, che l'invio delle lettere oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 e ha proceduto alla sanzione nei confronti del Comune.


### **35- Delibera n. 317/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Ordine nei confronti del Comune di Corbola (RO)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** riguardante la diffusione, in data 7 agosto 2022, di un notiziario bimestrale *“realizzato con fondi comunali”*, denominato *“Il Corriere della Repubblica di Bosgattia – Notiziario di informazione e di promozione territoriale del Comune di Corbola (determina n. 75 del 23-04-2022)”*, distribuito in formato cartaceo e pubblicato su social. Nella segnalazione si evidenzia che il periodico, contenendo *“articoli di promozione corredati da foto del primo cittadino e poche notizie di servizio”*, non appare riconducibile ad una attività di informazione *“essenziale, urgente, impersonale ed improcrastinabile (come ad esempio il trafiletto che si riferisce all'ordinanza per l'emergenza idrica)”*. Inoltre, *“è presente il logo del Comune di Corbola che riconduce il Corriere ad una pubblica amministrazione”*.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità,



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- preso atto delle conclusioni istruttorie del Comitato per le comunicazioni del Veneto in base alle quali: - <<Nel capitolato allegato alla segnalazione “Il Corriere della Repubblica di Bosgattia” viene identificato come “notiziario comunale”>>; - <<Il suddetto notiziario è divulgato (anche) per mezzo social media: più specificamente ad esso è intestata una apposita pagina di Facebook denominata appunto “Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”, nella quale sono stati pubblicati in data 7 agosto 2022 il Primo e il Secondo numero del giornalino in questione e tuttora (30 agosto) sono effettuate comunicazioni istituzionali del Comune>>; - <<Nel giornalino “Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”, allegato alla segnalazione, compaiono l’indicazione del Sindaco Michele Domeneghetti, del Vice Sindaco Sarah Crepaldi, dell’Assessore Silvio Meggiorin, e loro foto, in diversi articoli>>. Pertanto, “Non si riscontra l’impersonalità del messaggio. Considerato che non è presente la caratteristica di impersonalità del messaggio, si ritiene che sussista la violazione”; - <<Nel giornalino “Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”, allegato alla segnalazione - in riferimento al trafiletto che si riferisce all’ordinanza per l’emergenza idrica - compare l’indicazione del Sindaco Michele Domeneghetti>>. Pertanto, “Non si riscontra l’impersonalità del messaggio”; - “In riferimento al trafiletto che si riferisce all’ordinanza per l’emergenza idrica si ritiene che si tratti di informazione indispensabile, come stabilito dall’art. 9, comma 1, della Legge n. 28/00”. Pertanto, “Si riscontra l’indispensabilità del messaggio”; - In merito alle controdeduzioni del Comune sulla data della segnalazione, <<si rileva innanzitutto che la norma in questione non indica il termine come “perentorio”, restando in ogni caso la possibilità dell’Agenzia di procedere d’ufficio. A questo proposito si evidenzia che alla data del 31 agosto 2022 la comunicazione in questione è ancora pubblicata e consultabile nella pagina Facebook>>;

- preso atto che dall’istruttoria condotta dal Comitato per le comunicazioni del Veneto non emergono accertamenti sull’asserita distribuzione del periodico “Il Corriere della Repubblica di Bosgattia”, in formato cartaceo e che, pertanto, non è stato possibile pervenire ad un accertamento completo con riferimento al periodo e alle modalità di diffusione del periodico in formato cartaceo, per cui non è possibile alcun intervento in merito;

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- ritenuto che la diffusione del periodico “*Il Corriere della Repubblica di Bosgattia*”, notiziario di informazione e promozione territoriale del Comune di Corbola sul profilo Facebook <https://www.facebook.com/Il-Corriere-della-Repubblica-di-Bosgattia-104153515626646/>, costituisce iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 150/2000, in quanto posta in essere dall’Amministrazione comunale di Corbola, giusta determina n.75/2022;
- rilevato che l’attività di comunicazione effettuata dal Comune di Corbola attraverso la diffusione/pubblicazione sul profilo Facebook in questione del periodico “*Il Corriere della Repubblica di Bosgattia*”, edizioni n. 1 e n. 2 appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto le informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo della campagna per le elezioni politiche. Né risulta soddisfatto il requisito dell’impersonalità per l’apposizione del logo nel frontespizio del periodico e per il riferimento diretto al sindaco Michele Domeneghetti nel caso di contenuti, pur indifferibili, come il messaggio riguardante l’ordinanza del sindaco sul risparmio idrico;
- ha ritenuto, pertanto, che la diffusione/pubblicazione sul citato profilo Facebook del periodico oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall’art. 9 della legge n. 28/2000 e ha proceduto con la sanzione nei confronti del Comune di Corbola.

### **36 - Delibera n. 382/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

**Ordine nei confronti del Carmignano di Brenta (Padova)** per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Lettera Università Adulti).

**Segnalazione** in relazione a: 1) *“Video promozionale inoltrato martedì 13 settembre 2022 via Whatsapp dal Sig. Pasqualon, candidato per la lista Noi Moderati. Nel video risulta l'unico ad intervenire durante l'inaugurazione della scuola primaria. Video promozionale inviato ai cittadini prima delle elezioni. Tale video non risulta essere indispensabile per l'ordinaria amministrazione; 2) Lettera a firma de “Il Sindaco Eric Pasqualon” consegnata manualmente a tutta la cittadinanza tra martedì 13 settembre e mercoledì 14 settembre 2022 inerente l'iniziativa dell'Università Adulti/ Anziani, iniziativa svolta con il contributo del Comune di Carmignano e allegata a questa viene consegnato anche il volantino delle elezioni politiche del 25 settembre con l'immagine e l'introduzione del Sig. Pasqualon”, il tutto in violazione del disposto di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.*

**Decisione e motivazioni.** Relativamente al primo punto, Agcom ha ritenuto di non procedere, considerato che non risultano agli atti accertamenti relativi alla diffusione da parte del Sindaco Pasqualon ai cittadini del Comune, attraverso la messaggistica Whatsapp del video segnalato relativo all'inaugurazione della nuova scuola primaria E. de Amicis avvenuta il 10 settembre 2022, alla quale partecipa tra gli altri lo stesso Sindaco , e pertanto non è possibile *“riscontrare l'elemento oggettivo della riconducibilità di tale asserita comunicazione all'Amministrazione pubblica di Carmignano di Brenta, configurando quindi una comunicazione istituzionale, né la sua comunicazione attraverso mezzi di comunicazione di massa”*, e quindi l'applicazione dell'articolo 9 della legge 28 del 2000.

In merito al secondo punto contestato, Agcom ha ritenuto opportuno procedere alla sanzione del Comune ritenendo applicabile al caso di specie l'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, considerato che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Carmignano di Brenta attraverso la distribuzione ai cittadini del territorio comunale della lettera del Comune di Carmignano di Brenta -

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

recante “Iscrizione Università degli adulti 2022”, a firma del Sindaco Eric Pasqualon e dell’Assessore delegato all’Università Alberto Lucietto, la quale annuncia l’inizio delle lezioni dell’anno accademico 2022 dell’Università degli adulti, fissato per il giorno 4 ottobre 2022, con apertura delle iscrizioni dal giorno 20 settembre - appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, pur ravvisandosi l’indispensabilità ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione delle informazioni relative all’inizio delle lezioni dell’anno accademico 2022 dell’Università degli adulti, fissato per il giorno 4 ottobre 2022, con effettuazione delle iscrizioni in data 20 e 22 settembre 2022, tuttavia difetta del requisito dell’impersonalità per la presenza del logo dell’ente con la relativa dicitura e le firme del Sindaco e dell’assessore delegato all’Università, con commenti, espressioni di soddisfazione e di enfasi del Sindaco Pasqualon del seguente tenore: *“L’Amministrazione comunale riconosce da sempre l’importanza di questo progetto e grazie al proprio contributo permette di rendere più accessibili i corsi ai propri cittadini”* e *“La struttura è stata riqualificata grazie ad un intervento di ristrutturazione ed inaugurata al termine dell’anno 2021. Offre uno spazio ampio e confortevole per seguire al meglio i corsi e soprattutto garantisce uno spazio adeguato tra le persone data l’esigenza manifestatasi nel corso degli ultimi anni?”*.

Al riguardo si vedano anche le Delibere n. 139/22/CONS (numero 1 del presente documento), n. 167/22/CONS (numero 2), n. 270/22/CONS (numero 13).

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **F – CONFERENZE STAMPA, EVENTI PUBBLICI, INAUGURAZIONI, CERIMONIE ED ALTRI EVENTI**

In base alla prassi consolidata dell’Autorità, gli orientamenti principali ricavabili in materia sono:

a- L’ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell’ente e non ai singoli eventi posti in essere. Quello di cui viene fatto divieto dalle norme, cioè, è l’attività di comunicazione relativa ad un evento, ma non l’effettuazione dell’evento medesimo.

b- In periodo di campagna elettorale e referendaria l’innegabile rilevanza di manifestazioni, anche riconosciute su scala internazionale, non vale comunque ad escludere, in modo automatico, l’applicazione dell’articolo 9 della legge 28/2000. Ai fini di una deroga a tale divieto occorre, quindi, avere comunque riguardo, in base a una valutazione fatta caso per caso, al rispetto dei requisiti della impersonalità e indispensabilità, tenendo conto che l’importanza dell’evento potrebbe al più suggerire un’applicazione meno rigorosa del solo requisito della indispensabilità.

### **37 - Delibera n. 197/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante** per la violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazioni** acquisite rispettivamente in data 16 maggio 2022, 19 maggio 2022 e 26 maggio 2022 per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge n. 28/2000. Con la contestazione del 16 maggio sono state segnalate possibili violazioni sui canali

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

social e siti internet riconducibili al Comune di Sestri Levante, gestiti dalla società partecipata *in-house providing* Mediaterraneo Servizi s.r.l.. Con l'esposto del 19 maggio, che richiama il precedente del 16 maggio, è stata segnalata la presenza di contenuti – post, eventi organizzati o in corso di organizzazione, inserzioni a pagamento relative al “Premio Andersen” -, asseritamente considerati in possibile violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000. È stato altresì evidenziato che *“nei giorni del referendum, e precisamente dal 3 al 19 giugno 2022, si svolgerà a Sestri Levante il premio Andersen, organizzato dal Comune di Sestri Levante tramite la società in house Medi@terraneo Servizi srl, che per la prima volta quest'anno produce l'intera manifestazione”*. Con il successivo esposto del 26 maggio sono stati segnalati contenuti riguardanti il “Premio Andersen”, previsto nei giorni 3-19 maggio 2022, segnatamente la conferenza stampa di presentazione del “Premio Andersen” in considerazione della presenza del sindaco di Sestri Levante, la *brochure* con il programma dello “Anderson Festival”, e *“Tutti gli eventi in programma al Festival dal 3 giugno 2022 fino al 12 giugno 2022, per un'opportuna valutazione di compatibilità, in quanto in buona misura si tratta di attività non indispensabili, non impersonali e differibili, anche considerando che il programma di cui sopra è stato pubblicato in data 25 maggio 2022”*.

#### **Decisione e motivazioni.** L'Autorità

- ritenuto che la rimozione dei contenuti non conformi alle disposizioni dell'articolo 9 della legge 28/2000 accertata dal Comitato per le comunicazioni della Liguria all'esito delle istruttorie relative agli esposti del 16 e del 19 maggio 2022 configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge e pertanto atto per procedere all'archiviazione degli atti relativi alle segnalazioni del 16 maggio e 19 maggio 2022;

- ritenuto, con riferimento all'informazione sul “Premio Andersen”, oggetto della segnalazione del 26 maggio 2022, quanto segue: - in base alla prassi consolidata dell'Autorità, in periodo di campagna elettorale e referendaria l'innegabile rilevanza di manifestazioni, anche riconosciute su scala internazionale, non vale comunque ad




Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

escludere, in modo automatico, l'applicazione dell'articolo 9 della legge 28/2000. Ai fini di una deroga a tale divieto occorre, quindi, avere comunque riguardo, in base a una valutazione fatta caso per caso, al rispetto dei requisiti della impersonalità e indispensabilità, tenendo conto che l'importanza dell'evento potrebbe al più suggerire un'applicazione meno rigorosa del solo requisito della indispensabilità. Quanto all'apposizione dei loghi si rileva che, con circolare del 20 marzo 2015, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto opportuno invitare le Amministrazioni centrali dello Stato al più rigoroso rispetto dei requisiti posti dall'articolo 9 della legge 28/2000, raccomandando la realizzazione di messaggi di comunicazione istituzionale "in forma impersonale recando esclusivamente l'emblema della Repubblica". Pertanto, avuto riguardo alla valenza culturale e internazionale del "Premio Andersen", al suo radicamento territoriale, alle potenziali ricadute economiche dell'evento, specie in considerazione degli effetti della pandemia sul tessuto produttivo e sociale, in linea generale si ritiene che informare sul "Premio Andersen" debba essere considerato necessario e che, pertanto, la diffusione di informazioni sullo stesso soddisfi il criterio della indispensabilità in deroga al divieto dell'articolo 9 della legge 28/2000;

- esaminati i contenuti segnalati riferiti al "Festival Andersen", segnatamente a) intervista al sindaco del Comune di Sestri Levante in occasione della conferenza stampa di presentazione del "Premio Andersen", b) la brochure con il programma dell'Andersen Festival, c) l'offerta culturale del "Festival Andersen" del periodo 3-12 giugno 2022;

- ritenuto in particolare che la brochure con il programma dell'Andersen Festival, in considerazione dell'apposizione del logo del Comune di Sestri Levante e dei loghi di altre pubbliche Amministrazioni, anche centrali, non integra il requisito della impersonalità posto dall'articolo 9 della legge 28/2000 ha pertanto sanzionato il Comune.





Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

### **38 - Delibera n. 393/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Ordine nei confronti del Comune di Roma Capitale** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alla partecipazione *“dell'Assessore al Decentramento, Partecipazione, Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti”* in data 22 settembre 2022, nella Sala delle Bandiere *“ad una prima conferenza stampa dal titolo “15 minuti, 15 progetti per città dei 15 minuti”* e, nella medesima data, nella Sala della Protomoteca, alla *“presentazione della proposta di Regolamento dell'amministrazione condivisa dei Beni comuni di Roma Capitale”*.

#### **Decisione e motivazioni.** Agcom

- ritenuto che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione dell'ente e non ai singoli eventi posti in essere;
- ritenuto che le attività di informazione e comunicazione connesse agli eventi oggetto di segnalazione poste in essere dall'Amministrazione comunale di Roma Capitale attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati stampa *“Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti”* e *“Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta”* costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;
- rilevato che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'Amministrazione comunale di Roma Capitale attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente dei comunicati stampa *“Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti”* e *“Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta”* appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto le informazioni e le notizie contenute nei predetti comunicati stampa ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Roma Capitale rende i comunicati non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

- ritenuto, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei predetti comunicati integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;


- ha ritenuto, pertanto, di applicare la sanzione per la violazione del citato articolo 9, in quanto la violazione del divieto di comunicazione istituzionale risulta integrata dalla pubblicazione da parte del Comune di Roma Capitale, sul proprio sito istituzionale, dei comunicati stampa relativi ad entrambi gli eventi oggetto di segnalazione (*"Programma di rigenerazione urbana 15 municipi, 15 progetti per la città in 15 minuti"* e *"Regolamento amministrazione condivisa beni comuni, presentata la proposta"*), non potendosi, invece, ritenere sussistente la violazione *"riferita unicamente al predetto evento del quale è dimostrato il reale svolgimento"*.

### **39 - Delibera n. 394/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Provvedimento nei confronti della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** per *"la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000, da parte del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, che in data 19 settembre 2022, hanno convocato*



**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*nella sede della Regione Lazio, una conferenza stampa per annunciare un pacchetto di investimenti pari a 100 milioni destinati al Municipio Roma X (Ostia). Tale iniziativa, infatti, certamente non poteva essere caratterizzata dai requisiti di impersonalità e indispensabilità in quanto a promuoverla attraverso l'utilizzo dei locali dell'Amministrazione regionale e dell'ufficio stampa regionale, è stato il Presidente della Regione Lazio, candidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre nella Circoscrizione Lazio 1, Collegio plurinominalmente Lazio 1 della Camera dei Deputati, e trattandosi comunque di comunicazione certamente differibile nel tempo. Alla Conferenza stampa hanno partecipato sia il Presidente della Regione Lazio che il Sindaco di Roma e gli esiti della conferenza stampa sono stati diffusi impropriamente poi attraverso il sito istituzionale e i canali social della Regione Lazio e di Roma Capitale. Si allega copia della nota di invito alla conferenza stampa, delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dagli interessati durante la stessa e la foto dei partecipanti"; inoltre "Analogo iniziativa si [è] svolta il giorno 12 settembre scorso, sempre nella Sala Tevere della Regione Lazio, in occasione della presentazione del "Fondo rimborso libri scolastici", organizzata sempre dalla Giunta regionale del Lazio e promossa dal Presidente Zingaretti. Si allega, anche in questo caso, copia delle dichiarazioni rilasciate dal Governatore/candidato alla stampa e le foto dei partecipanti all'iniziativa".*

**Decisione e motivazioni.** Agcom

- preso atto che relativamente all'iniziativa relativa alla presentazione del "Fondo rimborso libri scolastici" del 12 settembre 2022 sono trascorsi i termini per poter procedere ai sensi dell'articolo 10, legge 28 del 2000, essendo stata segnalata oltre i dieci giorni dal fatto, così come rappresentato dal competente Comitato regionale;
- presa visione delle attività di comunicazione segnalate relative al 19 settembre 2022 e dell'intera documentazione istruttoria;
- ritenuto che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione e veicolazione attraverso mezzi di comunicazione di massa da parte degli Enti e non ai singoli eventi posti in essere, come nel caso di specie la conferenza stampa del 19


Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

settembre 2022, oggetto di contestazione da parte del Comitato regionale competente, né tantomeno si riferisce ai relativi articoli di stampa allegati alla segnalazione;

- considerato che nonostante le affermazioni del Comitato regionale competente in base alle quali *“anche l’istruttoria di questo Corecom, eseguita sul web, relativa alla conferenza stampa dal titolo Ostia e il nostro mare possono cambiare volto. Dalla Regione Lazio 100 milioni di investimenti, insieme a Roma Capitale e il Municipio, ha confermato la violazione dell’articolo 9 della legge n. 28 del 2000”*, non risultano comunque dagli accertamenti istruttori effettuati, anche di integrazione, le modalità di svolgimento della conferenza stampa segnalata e dei canali istituzionali di diffusione della stessa, sia da parte della Regione Lazio che del Comune di Roma Capitale, tali da poter riscontrare l’elemento soggettivo della riconducibilità di tale conferenza stampa al divieto declinato nell’articolo 9 alle Amministrazioni interessate;

- rilevato tuttavia che, in relazione agli investimenti per il progetto di Ostia mare oggetto della conferenza stampa segnalata risulta - come affermato e difeso dalla Regione Lazio nelle sue memorie all’indirizzo <https://www.regione.lazio.it/notizie/investiamo-100-milioni-per-rilanciare-il-mare-di-ostia> e documentato in sede di istruttoria del Comitato regionale competente, la pubblicazione sul sito web istituzionale della regione del comunicato stampa dal titolo *“Investiamo 100 milioni per rilanciare il mare di Ostia”* del 19 settembre 2022, nel quale vengono riportati i dettagli dell’opera pubblica per la *“valorizzazione e riqualificazione del lungomare di Ostia”* con allegate slides esplicative dal titolo *“Rilanciamo Ostia il mare di Roma”*;

- rilevato che tale attività di comunicazione effettuata dalla Regione Lazio attraverso la pubblicazione del comunicato stampa - tuttora disponibile sul sito web - appare in contrasto con il dettato dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni relative alle valutazioni degli investimenti relativi all'opera pubblica ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale, né il requisito dell'impersonalità per la presenza del logo della Regione Lazio con commenti, espressioni di soddisfazione e di enfasi del seguente tenore: *“Con un investimento strategico da 100 milioni di euro di fondi europei 2021-2027 Regione e Roma Capitale, come già fatto da altre grandi Capitali europee come ad esempio Barcellona o Lisbona, investiranno sul litorale romano, il mare di Ostia diventerà così la risorsa di un modello di sviluppo nuovo basato sulla cultura, sull'inclusione e sulla sostenibilità”*, riferiti anche agli ulteriori interventi a difesa della costa *“La Regione ha destinato 25 milioni della programmazione dei fondi europei 2021-2027 per opere pubbliche necessarie a contrastare l'erosione della costa del litorale di Ostia. Un grande progetto di ripascimento della costa di cui è già stato avviato lo studio e le cui risultanze saranno presentate a ottobre”*, in materia di università del mare *“Con un investimento di circa 15 milioni di euro, tre anni fa la Regione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Roma Tre, ha iniziato un'operazione culturale volta ad avviare e consolidare una presenza universitaria a Ostia con l'istituzione di corsi di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare e in Giurisprudenza”* e del piano di utilizzazione arenili *“La Giunta di Roma Capitale ha approvato ad agosto la Delibera di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione Arenili di Roma: il primo passaggio nel percorso per arrivare all'approvazione del nuovo regolamento che permetterà la messa a gara delle concessioni ed il recupero del litorale”*;

- ravvisata, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata dalla Regione Lazio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del comunicato stampa dal titolo *“Investiamo 100 milioni per rilanciare il mare di Ostia”* del 19 settembre 2022, a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ha ritenuto l'applicabilità, al comunicato stampa della Regione Lazio, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità*

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**

Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

- ha invece deliberato di procedere all'archiviazione nei confronti del Comune di Roma Capitale in quanto non risultano accertate forme di trasmissione della conferenza stampa in questione ai fini della riconducibilità nell'ambito di applicazione del citato articolo 9.

Relativamente a questa casistica si veda anche la Delibera n. 271/22/CONS (numero 14 del presente documento).

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## **G – EVENTI COMUNICATIVI EFFETTUATI DA SOGGETTI POLITICI O ALTRI SOGGETTI IMPUTATI AD UNA PA, SPENDITA DELLA CARICA (di Sindaco, Vicesindaco, etc.)**

In questa tipologia sono stati raccolti casi di comunicazioni/propaganda a favore di liste o candidati, effettuate da soggetti politici, che anche *pro tempore* ricoprono una carica istituzionale, imputate negli esposti ad una pubblica amministrazione.

Agcom nelle sue Delibere ribadisce il principio che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente.

### **40 - Delibera n. 168/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Ronchi dei legionari (GO)** per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** che prendeva spunto da un articolo pubblicato dal quotidiano locale "Il Piccolo" del 15 marzo 2022, intitolato: "*Vecchiet non molla. Vedo tanti cambiamenti di schieramento. Io penso a Ronchi?*", nell'ambito del quale il Sindaco preannunciava l'invio alla cittadinanza di "*...un primo pieghevole con il bilancio di mandato cui ne seguirà un secondo con il programma*", con conseguente danno erariale.

**Decisione e motivazioni.** L'Autorità,

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- esaminata la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, e in particolare la richiesta di controdeduzioni e la risposta dell'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari del 19 maggio in cui si respingeva ogni addebito rappresentando quanto segue: - l'attività segnalata non è riconducibile all'Amministrazione comunale in quanto non proveniente dalla stessa, trattandosi di materiale di propaganda elettorale realizzata privatamente dal Sindaco, a proprie spese, nella sua veste di candidato, come dimostrato da copia del documento di trasporto della tipografia che ha realizzato tali opuscoli elettorali, intestati alla "Lista Civica Insieme per Ronchi", con destinatario il domicilio privato del sig. Livio Vecchiet, che ha fornito tale documento all'Amministrazione al fine di "...*dipanare qualsivoglia equivoco*"; - in merito alle dichiarazioni rese dal Sindaco al quotidiano e dalle quali ha tratto spunto la segnalazione, esse sono state rese dallo stesso a titolo di privato cittadino e candidato Sindaco nel corso della presentazione della sua Lista civica in occasione delle prossime elezioni amministrative, come è desumibile, oltre che dai fatti, anche dalla cronaca dell'articolo che inizia con le testuali parole "*Per la sua prima uscita ufficiale da candidato Sindaco*"; - relativamente alla natura dell'attività della comunicazione segnalata, l'Amministrazione comunale dichiara che non vi è stato alcun atto o determinazione dell'Amministrazione che abbia disposto la produzione di tali documenti e la distribuzione degli stessi da parte dell'ente stesso.

ha proceduto all'archiviazione del procedimento in quanto

- le dichiarazioni rese dal Sindaco/candidato Sindaco ad un organo di stampa non possono essere ricondotte al Comune di Ronchi dei Legionari, trattandosi di un'attività di informazione svolta autonomamente dal quotidiano sotto la propria responsabilità editoriale;
- ha riscontrata l'assenza della comunicazione segnalata sul sito istituzionale del Comune;
- ha verificato che la comunicazione non è ascrivibile all'ente comunale, trattandosi



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

di propaganda elettorale direttamente ed esclusivamente riconducibile al candidato Sindaco Vecchiet.

#### **41 - Delibera n. 218/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Montemilone (PZ)** per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alla pubblicazione di una serie di post sulla pagina Facebook denominata “Antonio D’Amelio”. La comunicazione, pur non essendo stata “realizzata dal Comune di Montemilone (PZ) attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma da quello del profilo Facebook di Antonio D’Amelio – Sindaco uscente e ricandidato” è “riferibile al Sindaco di Montemilone nella sua veste istituzionale e riconducibile all’Amministrazione comunale” in quanto «sul profilo Facebook di Antonio D’Amelio sono riportate molte diciture “Comune di Montemilone” e tra le informazioni l’indicazione anche il logo del Comune di Montemilone».

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità,

- presa visione della documentazione istruttoria, ed in particolare, dei post relativi a: “I lavori proseguono...” (pubblicato il 26 maggio 2022), “Le iniziative che ci piacciono...” (pubblicato il 24 maggio 2022), “Una goccia al giorno” (pubblicato il 28 aprile 2022), “Teri anche la partecipazione di Montemilone al consiglio comunale aperto del Comune di Venosa” (pubblicato il 22 maggio 2022), “Viale Elena, oggi si asfalta” (pubblicato il 19 maggio 2022), “Proseguono i lavori di manutenzione sulla viabilità cittadina” (pubblicato il 16 maggio 2022), “Oggi Via D’Annunzio” (pubblicato il 20 maggio 2022), “Avviso pubblico: Museo della Terra di Montemilone” (pubblicato il 10 maggio 2022) e un video (pubblicato il 25 maggio 2022), presenti sulla pagina Facebook “Antonio D’Amelio”,

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- ritenuto che, con riferimento ai post e al video pubblicati sulla pagina Facebook “Antonio D’Amelio”, oggetto di segnalazione, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità delle iniziative all’Amministrazione comunale di Montemilone in quanto non recano il logo del Comune, non riportano l’indicazione “Sindaco” e non vi sono collegamenti diretti tra la predetta pagina Facebook e i canali di comunicazione istituzionali dell’ente;
- ha ritenuto, per le ragioni esposte, la non applicabilità alle fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell’art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale.

#### **42 - Delibera n. 222/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Civitanova Marche (MC)** per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in riferimento alle attività di comunicazione poste in essere dal Sindaco Fabrizio Ciarapica attraverso un profilo Facebook “collegato all’hashtag della sua lista civica (#Civitanova Unica)”.

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità,

- considerato che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ente;

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- ritenuto che, con riferimento alla pagina Facebook denominata *“Fabrizio Ciarapica”* oggetto di segnalazione, questa risulta il profilo Facebook personale del candidato e gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità all’Amministrazione comunale di Civitanova Marche in quanto non reca il logo del Comune e non vi sono collegamenti diretti tra la pagina stessa e i canali di comunicazione istituzionali dell’ente;
- ha ritenuto, per le ragioni esposte, la non applicabilità alle fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell’art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendone i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale.

#### **43 - Delibera n. 256/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Azzano Decimo (PN)** per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in merito all’utilizzo, da parte del Sindaco Marco Putto, del proprio profilo Facebook privato anche per attività di comunicazione di carattere istituzionale (attività che sarebbero proseguite, attraverso il medesimo canale, anche dopo la data di convocazione dei comizi elettorali, con la sola modifica del contesto scenico), oltre che di propaganda elettorale, e attraverso l’invio di un messaggio rivolto ai cittadini attraverso la piattaforma WhatsApp, in data 20 maggio u.s., sempre da parte del sig. Marco Putto, nella sua veste di Sindaco.

**Decisione e motivazioni.** L’Autorità ha ritenuto di archiviare il procedimento dal momento che dalle verifiche effettuate dal Corecom è emerso che il profilo Facebook contestato ha carattere privato, in ragione dell’*“assenza di loghi o altri segni distintivi del Comune o della Pubblica Amministrazione, nonché (del)la riscontrata circostanza*

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*che sul sito istituzionale del Comune stesso non vi sia alcun collegamento agli stessi (profili) e che, quindi, l'attività di comunicazione non è ascrivibile all'ente comunale.*

#### **44 - Delibera n. 293/22/CONS**

(Referendum popolari in materia di giustizia ed elezioni amministrative, 12 giugno)

**Ordine nei confronti del Comune di Molfetta (Bari)** per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.


**Segnalazione** “[...] *inerente una conferenza stampa tenutasi in data 20 maggio u.s. e locandine di convegni a cui avrebbe partecipato il Sindaco di Molfetta - candidato alle consultazioni?*”.

#### **Decisione e motivazioni.** Agcom

- presa visione dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, in particolare delle locandine allegate e dei post relativi alla conferenza stampa del 20 maggio 2022 oggetto di segnalazione, diffusa quest'ultima anche sulla testata giornalistica locale “MolfettaLive”, ma tale da non poter essere ricondotta nell'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale in quanto espressione di autonomia editoriale;
- ritenuto che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28/2000 è riferito alle attività di comunicazione dell'ente e non alle singole iniziative e/o eventi posti in essere, come il convegno sugli psicologi scolastici a Molfetta (26 maggio 2022), il seminario per la presentazione dell'HUB Intermodale del Porto di Molfetta (27 maggio 2022) e la presentazione della Lista “Patto comune” (28 maggio 2022);

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- considerato che in riferimento alle locandine aventi ad oggetto il convegno del 26 maggio 2022 dal titolo *“Psicologi scolastici nella città di Molfetta”* e il seminario del 27 maggio seguente organizzato presso l’Istituto nautico Amerigo Vespucci sul tema *“Manifattura e logistica: insieme per vincere la sfida del futuro – Presentazione del Progetto dell’HUB Intermodale del Porto di Molfetta”* - quest’ultima anche con il logo del Comune - entrambe con *“l’intervento del Signor Tommaso Minervini, nella sua qualità di Sindaco”*, non risulta accertata in sede di istruttoria del competente Comitato regionale l’esistenza di elementi idonei relativi alla presenza del requisito soggettivo declinato nel divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 attraverso i canali di comunicazione del Comune di Molfetta, essendo le locandine *“presenti solo in sala”*, come rappresentato nelle memorie difensive dell’ente;
- considerato altresì che quanto alla locandina del 28 maggio 2022 relativa alla presentazione pubblica della Lista *“Patto Comune”* nel corso della quale era previsto *“il saluto del Sindaco di Molfetta”* non risulta accertata l’effettiva realizzazione dell’evento e la diffusività dell’iniziativa;
- ritenuto per l’effetto di non poter ricondurre tali attività al Comune di Molfetta quale comunicazione istituzionale in violazione del citato divieto;
- rilevato inoltre che relativamente alla conferenza stampa del 20 maggio 2022, della durata di circa ventidue minuti, risulta che è stata indetta dal Sindaco in carica riguardo alla tragedia del rimorchiatore *“Franco P”*, a causa della scomparsa di due concittadini molfettesi, ed è stata trasmessa in diretta sul profilo Facebook di Tommaso Minervini – Molfetta positiva, con le seguenti dichiarazioni riportate anche dalla testata giornalistica MolfettaLive: *“Mercoledì, a mezzanotte, a largo di Bari c’è stato un affondamento di un rimorchiatore che trainava un pontone. Sono stato a contatto con l’ammiragliato di Bari. Già da allora mi chiedevano il lutto cittadino - esordisce Tommaso Minervini - Ma non ho ritenuto giusto proclamare un lutto senza avere i corpi. Il pomeriggio del giovedì sono stati recuperati i tre corpi. All’appello mancano dunque i due molfettesi, uno direttore di macchina, Mongelli, l’altro nostromo, figure fondamentali in un’imbarcazione [...] Mi è stato*



**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

*comunicato che stamattina, Marina Italiana e croata hanno visto qualcosa in mare. Purtroppo erano bidoni che galleggiavano - continua Minervini - Sono ancora dispersi in attesa di comunicazioni formali e ufficiali dall'ammiraglio. Quando le avrò, proclamerò il lutto cittadino. Coltiviamo flebili speranze, più passa il tempo, più sono ridotte. [...] No, io grido - il commento del sindaco - Molfetta è stanca di queste morti, Bufo è il cognato di un marinaio che fu salvato dal Cunegonda [...] Io grido alla formazione della sicurezza dei lavoratori in mare e di tutti i lavori. Non c'è nulla per cui stare in silenzio. Abbiamo presentato un progetto da 2mln di euro per migliorare le tecniche e una prevenzione ricorrente perché in Puglia non c'è una cosa simile - continua - Il rimorchiatore è del 1975. Non è più possibile tacere, fare fiaccolate e mettere fiori, bisogna gridare. Le nostre marinerie sono in sciopero, mesi fa ho accompagnato io le marinerie in Regione per il caro gasolio. Escono in mare per disperazione, la marineria è lasciata sola. Lo avrei voluto gridare in piazza: istituzioni e sindacati devono gridare in materia di sicurezza del mare e prevenzione dei lavoratori del mare perché sono temi dimenticati". Infine, prima di trasmettere un video di Saviano sulle morti bianche, l'ultimo appello di Tommaso Minervini: "Siamo stanchi, come città di mare, di fare la conta dei morti del mare. Dobbiamo reclamare con forza il rispetto di queste tematiche da parte dello Stato e della Regione";*

- considerato che tale conferenza risulta pubblicata nel profilo Facebook di Tommaso Minervini – Molfetta positiva al seguente indirizzo <https://it-it.facebook.com/TommasoMinervini.MolfettaPositiva/>, oggetto di segnalazione;

- rilevato che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Molfetta attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal Signor Tommaso Minervini;

- ritenuto che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente;

**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- rilevato che la presenza nel video diffuso nel profilo personale di Tommaso Minervini, candidato Sindaco di Molfetta della sala conferenze del Comune con la rappresentazione dello stemma comunale e delle bandiere italiane ed europea unitamente alla partecipazione del Sindaco uscente rappresenta, nel caso di specie, l'indicazione di una chiara correlazione tra il contenuto del profilo personale di Tommaso Minervini con il sito istituzionale dell'ente, come confermato nel post del 25 aprile 2022 (Festa Liberazione) riprodotto anche sul sito web del Comune e nel post del 3 maggio seguente (Progetto Parco Lama Martina), che rinvia al sito del Ministero Interno, così come la corrispondente pubblicazione presente sul sito web dell'ente;
- ritenuto pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del Signor Tommaso Minervini - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico contenuti nel profilo politico Facebook ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo;
- ritenuto quindi che la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco di Tommaso Minervini nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione comunale, interessata alle elezioni del 12 giugno 2022, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco;
- rilevato per l'effetto che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo Facebook "Tommaso Minervini – Molfetta Positiva", oggetto di segnalazione, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

- ravvisata, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

ha deliberato di procedere nei confronti del Comune.

#### **45 - Delibera n. 352/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Assisi** per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in merito alle immagini e contenuti apparsi in una locandina recante *“Elezioni politiche – 25 settembre 2022. Dalla parte giusta con Giuseppe Conte”* riguardante un incontro con la cittadinanza organizzato per il giorno di domenica 18 settembre 2022 alle ore 17:00, presso la sede Pro loco di Santa Maria degli Angeli, Assisi (Pg). Circa i canali di diffusione della locandina non erano note informazioni. Nella locandina segnalata appare la foto della Sindaca Stefania Proietti la quale, oltre essere indicata con la sua carica istituzionale (Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia), appare ritratta in fascia tricolore. Alla data della segnalazione la locandina non risultava pubblicata sul profilo Facebook del Sindaco di Assisi né sulla pagina Facebook del Comune di Assisi.


**Decisione e motivazioni.** Agcom, preso atto delle conclusioni istruttorie del Comitato per le comunicazioni dell'Umbria, dalle quali si rileva che la foto che compare nella locandina è identica alla foto pubblicata nei profili istituzionali Facebook e Instagram del Sindaco di Assisi Stefania Proietti e che il Comitato ha verificato che alla data del 22 settembre 2022, non risulta alcuna pubblicazione



**Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.**  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

inerente all'evento sui profili Facebook e Instagram di Stefania Proietti Sindaco di Assisi né sul profilo Facebook personale di Stefania Proietti, e neppure sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle, e che dalle verifiche effettuate non sono emersi elementi tali da poter ricondurre l'evento ad una comunicazione volontaria del Sindaco di Assisi e dell'Amministrazione da Lei rappresentata, ha deciso di procedere all'archiviazione del procedimento.

A riguardo si vedano le Delibere n. 268/22/CONS (numero 11 del presente documento), n. 271/22/CONS (numero 14), n. 272/22/CONS (numero 22), n. 346/22/CONS (numero 17).



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## H-ALTRO

### 46 - Delibera n. 347/22/CONS


(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Ordine nei confronti del Comune di Vicenza** per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** che *“nelle giornate del 24 e 25 agosto 2022, alcuni organi di stampa locali hanno pubblicato articoli con le dichiarazioni del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco in merito alla campagna elettorale in corso per le elezioni politiche [del 25 settembre 2022 e che] i suddetti articoli sono frutto della ripresa di un comunicato stampa inviato in data 24 agosto da Martino Angiolo Montagna, portavoce del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco, attraverso la mail istituzionale del comune di Vicenza”* avente ad oggetto *“Comunicato stampa del Sindaco Francesco Rucco in risposta agli attacchi del PD dopo la candidatura a Roma di tre suoi assessori. Federico Formisano e il PD sono fermi a De Funes e si vede”*, ripreso testualmente ai fini della pubblicazione da alcune testate giornalistiche locali online (la Piazzaweb.it, Vicenzareport e ViPiù).

#### **Decisione e motivazioni.** Agcom

- rilevato che *l'attività di comunicazione segnalata è stata realizzata dal Comune di Vicenza attraverso la casella di posta elettronica istituzionale del Signor Martino Angiolo Montagna, portavoce del Sindaco all'indirizzo: [mmontagna@comune.vicenza.it](mailto:mmontagna@comune.vicenza.it)*, mentre le pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali online, pur riprendendo integralmente il testo del comunicato stampa, esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nel citato articolo 9 legge 28 del 2000;
- e rilevato che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Vicenza attraverso la divulgazione del comunicato stampa in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto i contenuti del comunicato stampa ben avrebbero potuto essere diffusi al di fuori del periodo elettorale, né il requisito dell'impersonalità in quanto proveniente da una casella di posta elettronica istituzionale dell'ente e contenente commenti del Signor Francesco Rucco, in qualità di Sindaco, relativamente alla tenuta della sua maggioranza a seguito della candidatura di suoi tre assessori, utilizzando espressioni di tenore politico: *“Capisco il nervosismo di Formisano per non essere riuscito a mettere in crisi la maggioranza sull'endorsement PD a Tosetto, e capisco anche il suo nervosismo per dover assistere ad un centrodestra che investe su talenti vicentini mentre il suo partito umilia i propri lasciandoli a casa. Capisco tutto e a Formisano, che si arrampica sugli specchi per giustificare l'impossibile, diamo tutta la solidarietà umana del caso, però arrivare alla fantasia di una narrazione che vedrebbe gli assessori di Rucco in fuga dalla giunta significa pensare che chi legge possa credere a qualunque cosa”* ed ancora *“Non c'è nessuna fuga da Palazzo Trissino, il lettiano Federico Formisano può stare sereno perché se leggesse i giornali prima di mandare i comunicati saprebbe che il sindaco Francesco Rucco ha già concordato con i candidati che, se eletti, resteranno al loro posto almeno fino alla fine del mandato. Non è difficile, e Formisano dovrebbe sapere che non ci sono incompatibilità tra i due ruoli, per cui la città ne uscirebbe rafforzata e forse avere rappresentanza del capoluogo a Montecitorio sarebbe un beneficio per tutti, perché i nostri parlamentari sono abituati a lavorare per Vicenza, mentre ci ricordiamo tutti come il PD, si sia adoperato per Vicenza Capitale della Cultura o per l'acquisto da parte dello Stato di Palazzo Thiene. Questo è il PD, caro Formisano, quindi capisco il nervosismo per una giunta che esce rafforzata, ma non, come dicono a Roma, il rosicare a vuoto”;*

- ravvisata pertanto la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata attraverso il comunicato stampa del 24 agosto 2022 oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

ha ritenuto di procedere alla sanzione del Comune.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

#### **47 - Delibera n. 348/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

**Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante** per la non corretta applicazione delle disposizioni dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022.

**Segnalazione** avente ad oggetto: *1. comunicati stampa del Comune di Sestri Levante e della partecipata in house Medi@terraneo Servizi srl; 2) Determinazione numero 35 del 22/03/2021 dell'amministratore unico di Medi@terraneo Servizi dott. Marcello Massucco; 3) Determinazione dirigenziale n. 1447 del 23/08/2022 ad oggetto "Manifestazioni estive – correnti festival"; 4) Brochure "Correnti Festival" con loghi istituzionali del Comune di Sestri Levante (GE); 5) Elenco contenuti relativi al "Correnti Festival"; 6) Il Secolo XIX del 01/09/2022 con a pagina 32 pubblicità a tutta pagina del festival "Giovedì Live" con loghi di Mediaterraneo Servizi srl e Comune di Sestri Levante.*

**Decisione e motivazioni.** Agcom,

- pur preso atto delle motivazioni esposte e del ravvedimento operoso attuato dal Comune di Sestri Levante;
- considerato il reiterarsi di segnalazioni a carico del Comune di Sestri Levante per la presunta violazione delle disposizioni recate dall'art. 9 della legge 28/2000, registrate sia durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (delibera n. 325/22/CONS, del 14 settembre 2022, recante "*Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Sestri Levante per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in ragione dell'adeguamento spontaneo*"), sia durante la campagna per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali del 12 giugno 2022 (delibere n. 197/22/CONS e n. 223/22/CONS);

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- ritenuto che il reiterarsi di tali condotte non consente di estinguere la violazione oggetto del procedimento avviato dal Comitato regionale mediante la sua rimozione; ha ritenuto opportuno rivolgere un ordine al Comune di Sestri Levante per non aver applicato in modo corretto e rigoroso la normativa vigente in periodo di campagna elettorale, in considerazione della situazione di criticità rilevata in merito al rispetto delle disposizioni dell'art. 9 della legge 28/2000.

#### **48 - Delibera n. 362/22/CONS**

(Elezioni politiche nazionali, 25 settembre)

#### **Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Cellamare (BA)**

per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

**Segnalazione** in cui si lamenta che *“l'Assessore Digioia Nicola, del comune di Cellamare unitamente al candidato alla Camera dei Deputati, Massimo Cassano, ha tenuto un dibattito/comizio elettorale all'interno di un giardino comunale alta presenza di vari cittadini e di bambini e mamme incolpevoli che usufruivano degli spazi del predetto giardino”*.

**Decisione e motivazioni.** Agcom ha ritenuto di archiviare il procedimento *de quo*

- rilevato che la segnalazione riguarda lo svolgimento di un comizio elettorale, e non l'attività comunicativa relativa ad esso;

- considerato quindi, che la fattispecie segnalata esula dall'ambito di applicazione dell'art. 9 della legge 28/200.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

## Indice cronologico delle Delibere

- **Delibera n. 139/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Monfalcone (GO) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 152/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Milano per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 153/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Buccinasco (MI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 154/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di La Spezia per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 167/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Rosà (VI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 168/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Ronchi dei Legionari per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 169/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Deruta per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 183/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Buccinasco (MI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (segnalazione Bini Smaghi del 16 maggio).

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- **Delibera n. 184/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Rignano sull'Arno (FI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 196/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Rignano sull'Arno (FI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 197/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 198/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Bovalino (RC) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 199/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Buccinasco (MI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (segnalazione Manuel Imberti del 24 maggio).
- **Delibera n. 200/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Canegrate (MI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 216/22/CONS** Ordine nei confronti della Regione Liguria per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 217/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Cairo Montenotte (SV) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 218/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Montemilone (PZ) per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 219/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Piombino Dese (PD) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 221/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Barbarano Romano per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 in ragione dell'adeguamento spontaneo.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- **Delibera n. 222/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Civitanova Marche (MC) per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 223/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 255/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese (MI) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 256/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Azzano Decimo per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 258/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Abbiategrasso (MI) per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 in ragione dell'adeguamento spontaneo.
- **Delibera n. 259/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di San Salvo (Chieti) per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 268/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Giffoni Sei Casali (Salerno) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 269/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Pula (Cagliari) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 270/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Pozzuoli (Napoli) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 271/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Ischia e del Liceo statale "G. Buchner" di Ischia per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.



Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- **Delibera n. 272/22/CONS** Ordine nei confronti del comune di Somma vesuviana (Napoli) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 273/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Deruta (PG) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 293/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Molfetta (Bari) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 303/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 in ragione dell'adeguamento spontaneo.
- **Delibera n. 317/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Corbola (RO) per la violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 325/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Sestri Levante (GE) per la presunta violazione dell'articolo 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 in ragione dell'adeguamento spontaneo.
- **Delibera n. 346/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta (Padova) per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 347/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Vicenza per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 348/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Sestri Levante per la non corretta applicazione delle disposizioni dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022.
- **Delibera n. 349/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Siena per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.  
Sezione Definizione delle controversie, Monitoraggio e Vigilanza

- **Delibera n. 350/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Povoletto (UD) per la violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 351/22/CONS** Ordine nei confronti della Regione Umbria per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 352/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Assisi per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 361/22/CONS** Ordine nei confronti della Provincia Autonoma di Trento per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 362/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Cellamare (BA) per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 363/22/CONS** Archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Benevento per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 382/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Carmignano di Brenta (Padova) per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Lettera Università Adulti).
- **Delibera n. 393/22/CONS** Ordine nei confronti del Comune di Roma Capitale per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.
- **Delibera n. 394/22/CONS** Provvedimento nei confronti della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale per la violazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28.